



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Integrato con art. 30 D. Lgs. 81/08 E L. 190/12

PARTE GENERALE

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
---	--	------------------------------------

INDICE DELLE REVISIONI

REV.	DATA	OGGETTO	VERIFICATO	ADOTTATO
4	15/03/2021	Aggiornamento Parte Generale e corrispondenti Parti Speciali alle modifiche introdotte da l.n. 3/2019; l. n. 39/2019; d.l. 105/2019 convertito con l. n. 133/2019; d.l. n. 124/2019 convertito con l. 157/2019 e d. lgs. 75/2020.	SEPCO	CdA
3	23/02/2018	Aggiornamento Parte generale e corrispondenti Parti Speciali in particolare per modifiche introdotte dalla L. 199/2016 quanto al reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e dal D.lgs. n. 38/2017 quanto ai reati di Corruzione tra privati ed Istigazione alla corruzione tra privati	SEPCO	CdA
2	14/09/2015	Aggiornamento parte generale e corrispondenti Parti Speciali per modifiche introdotte dalla L. 68/2015 ai Reati Ambientali e dalla L. 69/2015 ai Reati Societari	AFFSO	CdA
1	13/07/2015	Aggiornamento:- allineamento con formato modello AVM S.p.A; Modifiche parte generale sezioni V- VI per allineamento linee guida Asstra	AFFSO	CdA
0	13/02/2015	Prima Stesura	AFFSO	CdA

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

INDICE

INDICE	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	6
1.1 IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	6
1.2 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE COMPORTAMENTO DOVEROSO DELLA SOCIETÀ AL FINE DI PREVENIRE, PER QUANTO POSSIBILE, IL COMPIMENTO DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO	20
1.3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATO	21
1.3.1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATO EX D. LGS. N. 81/2008	21
1.3.2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATO DALL'ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. N. 190/2012	24
1.4 LE LINEE GUIDA ELABORATE DA ASSTRA	28
2. I MODELLI ORGANIZZATIVI NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI IMPRESE	29
3. STORIA E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ ACTV S.P.A.	32
3.1 LA STORIA	32
3.2 L'ATTIVITÀ	34
3.3 L'ORGANIZZAZIONE – ORGANO DIRIGENTE – DATORE DI LAVORO	36
3.4 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN ACTV S.P.A.	39
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	40
5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01	40
5.1 FUNZIONE DEL MODELLO E SUOI PUNTI ESSENZIALI	40
5.2 DESTINATARI	41
5.3. PRINCIPI ISPIRATORI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO	41
5.4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA REDAZIONE DEL MODELLO	42
5.5 L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI ACTV. S.P.A. ED INTERVISTE	42
5.6 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	43
5.7 RISULTANZE DELL'ANALISI	43
5.8 REATI RILEVANTI PER L'ENTE CON RIGUARDO AI RAPPORTI DI GRUPPO	44
5.9 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLA REDAZIONE DEI PROTOCOLLI	46
6. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	47
6.1 PRINCIPI GENERALI	47
6.2 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	47
6.3 LA RESPONSABILITÀ NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	48

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
---	--	------------------------------------

7. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	49
8. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	49
8.1 ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	49
8.2 FINALITÀ E STRUTTURA DEL CODICE ETICO. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO	50
8.3 ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL CODICE ETICO E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	51
9. ORGANISMO DI VIGILANZA	52
9.1 INDIVIDUAZIONE	52
9.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
9.3 RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E AUTONOMIA OPERATIVA	55
9.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	56
9.5 PRINCIPI GENERALI PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA DEL GRUPPO AVM	58
9.6 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL'ODV E NEI CONFRONTI DELLO STESSO - FLUSSI INFORMATIVI	59
9.6.1 <i>Obblighi di segnalazione</i>	59
9.6.2 <i>Tutela del dipendente che segnala illeciti</i>	60
9.6.3 <i>Obblighi di informativa</i>	61
10. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	61
10.1 PRINCIPI GENERALI	61
10.2 SOGGETTI	61
10.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	62
10.4 SANZIONI PER I LAVORATORI A "PROGETTO" E I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	64
10.5 SANZIONI PER I LAVORATORI IN FORZA DI CONTRATTO DI "SOMMINISTRAZIONE" O "DISTACCO" EX D. LGS. 276/03"	65
10.6 SANZIONI PER I DIRIGENTI	65
10.7 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE DI PREMINENZA (ART. 5, C. 1, LETT. A DEL D. LGS. 231/01)	66
10.8 SANZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI	66
10.9 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	68
11. PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE SUL MODELLO	68
11.1 INFORMAZIONE	68
11.2 FORMAZIONE	69
12. MONITORAGGIO CONTINUO E VERIFICHE SULL'EFFICACIA DEL MOG	71
12.1 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MOG	71
12.2 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	71

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
---	--	-------------------------------------

13. FOCUS DI PARTE GENERALE INERENTE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	72
13.1 PREMESSA	72
13.2 REATI EX L. N. 190/2012	73
13.3 AREE A MAGGIOR RISCHIO DI CORRUZIONE E PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI	74
13.4 ADEMPIMENTI PER LA TRASPARENZA	75
14. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001)	76

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di reato commesse, nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato.

L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, anche solo parzialmente, dalla commissione del reato.

L’interesse o il vantaggio per l’Ente si produce anche nei reati puniti a titolo di colpa, rimanendo in tali casi individuabile nel risparmio economico derivante dall’omessa predisposizione dei controlli e delle cautele necessarie ad impedire la realizzazione del reato presupposto.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, la suddetta responsabilità si configura, altresì, in ipotesi di delitto tentato, salvo che l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie, interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze o concessioni, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi), confisca e pubblicazione della sentenza.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero dall’Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che in questa sede semplicemente si ricordano:

- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Successivamente, l'art. 6 del Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito l'art. 25-bis, che mira a punire gli Enti per i delitti previsti dal codice penale in materia di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'art. 25-ter (successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, che ha inserito tra i reati presupposto l'art. 2629-bis c.c., in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi), estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto Legislativo n. 61/2002, che in questa sede semplicemente si ricordano:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	-------------------------------------

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quater*, che inserisce nel novero dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni agli Enti, i "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York il 9 dicembre 1999. Successivamente, l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha aggiunto agli altri l'art. 25-*quinquies* riguardante i delitti contro la personalità individuale, quali a titolo di esempio, la riduzione in schiavitù e la tratta di persone. In materia attinente a questa, la Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha inserito l'art. 25 *quater*.1, che punisce gli Enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583-*bis* c.p. (in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Inoltre, la Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*sexies* che inserisce nell'elenco di cui sopra i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I *bis*, capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Inoltre, l'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 prevede la responsabilità degli Enti secondo il D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento ad un ulteriore elenco di fattispecie, che debbono tuttavia presentare le caratteristiche del "reato transnazionale":

- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, D.P.R. 23-1-1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9-10-1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. 25-7-1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	--

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123, è divenuta operativa l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, in virtù dell'introduzione dell'art. 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Successivamente, dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7, è stato introdotto l'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01 intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" che ha aggiunto i seguenti reati all'impianto in oggetto:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 617-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. n. 231/2001, dell'art. 24-*ter* (delitti di criminalità organizzata).

Inoltre, la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle spese, ha, tra l'altro, modificato l'art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001 ed inserito nel medesimo Decreto l'art. 25-*bis*. 1 (delitti contro l'industria e il commercio) e l'art. 25-*novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Pertanto, sono state introdotte nel novero dei reati presupposto le fattispecie di seguito riportate.

1) Reati previsti dall'art. 24-*ter*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, nonché la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad 1 anno.

- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (ex art. 407, comma 2, lett. a), num. 5, c.p.p)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché la sanzione interdittiva di durata non inferiore ad 1 anno.

Infine, l'art. 24-ter stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

2) reati previsti dall'art. 25-bis

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote e la sanzione interdittiva per una durata non superiore ad 1 anno.

3) reati previsti dall'art. 25-bis.1

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Per tali reati è prevista la sola sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Per tali reati, a seconda dei casi, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote o sino a 800 quote, unitamente alla sanzione interdittiva.

4) reati previsti dall'art. 25-*novies*

Sanzioni penali in materia di diritto d'autore ai sensi degli artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies* della Legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore).

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, unitamente alla sanzione interdittiva fino ad un anno.

Il D. Lgs. 121 del 2011 pubblicato nella G.U. n.177 del 01/08/2011 ha introdotto:

1) l'art. 25-*decies* – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: che prevede sanzioni pecuniarie fino a 500 quote in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-*bis* del codice civile (del codice penale – n.d.r.)

2) l'art. 25-*undecies* – reati ambientali e che prevede le seguenti sanzioni a carico dell'Ente:

- violazione dell'art. 727-*bis* del codice penale - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- violazione dell'art. 733-*bis* del codice penale - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- reati dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152 del 2006 – scarico illecito: commi 3, 5, primo periodo e 13, sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; commi 2, 5, secondo periodo e 11, sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote e sanzione interdittiva per una durata non superiore a sei mesi;
- reati dell'art. 256 del D. Lgs. n. 152 del 2006 – gestione illecita di rifiuti: commi 1, lettera a) e 6, primo periodo sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; comma 3, secondo periodo, sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote e sanzione interdittiva per una durata non superiore a sei mesi;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	-------------------------------------

- reati dell'art. 257 del D. Lgs. n. 152 del 2006 – omessa bonifica: comma 1, sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; comma 2, sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo del D. Lgs. n. 152 del 2006 predisposizione o uso di certificati falsi: sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- violazione dell'art. 259, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 2006 – traffico illecito di rifiuti: sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- delitto di cui art. 260 del D. Lgs. n. 152 del 2006 – traffico illecito di rifiuti: sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2 ed in entrambi i casi sanzione interdittiva di durata non superiore a 6 mesi. Qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di traffico illecito di rifiuti si applica la sanzione interdittiva definitiva;
- violazione dell'art. 260-*bis* del D. Lgs. 152 del 2006, comma 6 – predisposizione o uso di certificati falsi: sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta;
- violazione dell'art. 260-*bis* del D. Lgs. 152 del 2006, comma 7, secondo e terzo periodo – mancata allegazione/predisposizione o uso di certificati falsi: sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
- art. 260-*bis* del D. Lgs. n. 152 del 2006, comma 8 – fraudolenta alterazione scheda SISTRI: sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la violazione del primo periodo e da duecento a trecento quote per la violazione del secondo periodo;
- violazione dell'art. 279 del D. Lgs. n. 152 del 2006, comma 5 – violazione dei valori di qualità dell'aria - sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- violazione della Legge n. 150 del 1992 - convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica: art. 1, comma 1 e art. 2, commi 1 e 2, e art. 6, comma 4, sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; art. 1, comma 2, sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- dei delitti contro la fede pubblica per falsità in atti richiamati dall'art. 3-*bis*, e di cui al Codice Penale, libro secondo, titolo VII, capo II: sanzione pecuniaria da 150 a cinquecento quote;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

- commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6, Legge n. 549 del 1993 – violazione delle norme sulla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive previste dalla legge medesima, a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente: sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- commissione dei reati di cui agli artt. 8 e 9 di cui al D. Lgs. n. 202 del 2007 – inquinamento doloso e colposo provocato da navi: versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 202 del 2007 sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote e in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote e sanzione interdittiva di durata non superiore a sei mesi; versamento doloso in mare di sostanze inquinanti di cui art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 202 del 2007 centocinquanta a duecentocinquanta quote e sanzione interdittiva di durata non superiore a sei mesi; versamento doloso in mare di sostanze inquinanti di cui art. 8, comma 2, D. Lgs. n. 202 del 2007 con danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote e sanzione interdittiva di durata non superiore a sei mesi. Nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di versamento doloso di sostanze inquinanti, si applica la sanzione interdittiva definitiva.
- Il d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018 (c.d. "Decreto semplificazioni") ha confermato l'abolizione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 1° gennaio 2019.

Il D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012, ha introdotto all'interno del D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies* che, richiamandosi alla fattispecie di reato di cui all'art. 22, co. 12-*bis*, del D. Lgs. 286/1998 sanziona l'impiego da parte dell'impresa di lavoratori stranieri, cittadini di paesi terzi, privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato in presenza delle seguenti condizioni alternative fra loro:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

La L. n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha parzialmente modificato i reati già presenti in materia di corruzione e concussione ed ha infine introdotto tra i reati presupposto le seguenti fattispecie:

- art. 319-*quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità: che prevede la punibilità del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità e la punibilità del soggetto che dà o promette il denaro o altra utilità.
- art. 2635, co. 3, c.c. – Corruzione tra privati: disposizione che, nella versione precedente al recente D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, prevedeva la punibilità del soggetto che dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a chi sia sottoposto alla loro direzione o vigilanza, i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

La L. n. 186/2014, recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”, ha introdotto nel codice penale, all’art. 648-*ter*.1, la nuova fattispecie di “Autoriciclaggio” e previsto, con una modifica dell’art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/01, che tale reato sia fonte anche di responsabilità amministrativa degli enti.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-*bis*, intitolato “Delitti contro l’ambiente”, al cui interno sono stati introdotti dei nuovi reati, annoverati altresì tra i reati-presupposto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/2001:

Art. 452-*quater* c.p. - Disastro ambientale

Art. 452-*quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Art. 452-*octies* c.p. - Circostanze aggravanti dei delitti contro l'ambiente

Art. 452-*sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Successivamente, la Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, oltre ad incidere le previsioni di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. ed introdurre l’art. 2621-*bis* c.c., ha parzialmente modificato le disposizioni e sanzioni previste dall’art. 25-*ter* del D.Lgs 231/2001 in materia di reati societari.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	-------------------------------------

Tra gli interventi normativi di maggiore rilievo che hanno interessato il D.Lg. n. 231/2001, vanno ricordati, in particolare, la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, che ha inserito il novellato art. 603-*bis* c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) tra i delitti contro la personalità individuale di cui all’art. 25-*quinquies* del D.lgs. n. 231/2001 e il già cennato D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante disposizioni in materia di “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che ha riformulato l’art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) ed introdotto, anche tra i reati presupposto di cui al D.lgs. n. 231/2001, la nuova fattispecie di cui all’art. 2635-*bis* c.p. (Istigazione alla corruzione tra privati). Altresì vanno menzionate: la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”, che ha aggiunto all’art. 25-*duodecies* del D.lgs. n. 231 del 2001, dopo il comma 1, i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, relativi ai reati-presupposto di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.lgs. n. 286 del 1998 (cd. Testo Unico Immigrazione) e la Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*”, che ha inserito nel corpo del D.lgs. n. 231 del 2001 l’inedito art. 25-*terdecies*, rubricato “*Razzismo e xenofobia*”.

Sotto il profilo normativo, l’inizio del 2019 è stato caratterizzato dall’entrata in vigore della nuova legge anticorruzione, che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto ed è intervenuta sulla durata delle sanzioni interdittive; due interventi del legislatore hanno ampliato e modificato il catalogo dei reati presupposto rispettivamente riguardo alla prevenzione delle frodi sportive e al voto di scambio politico-mafioso.

La Legge 9 gennaio 2019 n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (cd. Spazza-corrotti) e promulgata al fine di rafforzare l’azione di contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, interviene sia su profili di diritto sostanziale che processuale penale, nonché con disposizioni volte a rafforzare la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici. Il provvedimento è entrato in vigore in data 31 gennaio 2019.

Segnatamente alla disciplina della responsabilità da reato degli enti, la nuova Legge ha come ratio di fondo quella di realizzare un rafforzamento del sistema sanzionatorio, pur temperato dall’introduzione di una

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

nuova misura diretta a sollecitare la “collaborazione processuale” dell’ente, attraverso l’attenuazione della durata delle sanzioni interdittive.

In particolare:

- modifica la fattispecie del reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346-bis c.p.), che rende punibile l’acquirente dell’influenza anche nel caso in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia solo vantata (e non esistente);
- elimina la condizione per la quale l’intermediazione doveva esser rivolta a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d’ufficio o ad omettere o ritardare un atto dell’ufficio. In questo modo, diventa penalmente rilevante anche l’esercizio di un’influenza che ha lo scopo di asservire il pubblico agente o di fargli compiere un atto conforme ai doveri dell’ufficio; è comunque prevista una pena più grave nel caso in cui la mediazione sia indirizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;
- prevede quale contropartita della mediazione illecita anche il «denaro o altra utilità», mentre nella previgente formulazione l’art. 346 bis c.p. parlava esclusivamente di «denaro o altro vantaggio patrimoniale»;
- inasprisce la pena dalla reclusione da uno a tre anni a quella, sempre della reclusione, da uno a quattro anni e sei mesi.
- ha abrogato il reato di “millantato credito” (art. 346 c.p.), riassorbendo la relativa condotta all’interno del delitto di traffico di influenze, le cui pene sono state peraltro inasprite;
- è eliminata la querela come condizione di procedibilità per i reati di “corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.) e “istigazione alla corruzione tra privati” (art. 2635-bis c.c.), che diventano procedibili d’ufficio;
- introduce, all’interno dell’art. 322-ter c.p., una causa di non punibilità per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, in presenza di condotta collaborativa ed entro quattro mesi dalla commissione del fatto stesso; per condotta collaborativa si intende la condotta di chi denuncia volontariamente il proprio coinvolgimento nell’illecito, fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato o fornisce indicazioni utili per individuare gli altri responsabili.

Altra novità risulta la legge 3 maggio 2019 n. 39 (G.U. Serie Generale n. 113 del 16.05.2019) riguardante le Frodi sportive ad ampliamento del catalogo dei reati presupposto; promulgata per la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 con l’obiettivo di potenziare la cooperazione internazionale a fini

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	-------------------------------------

investigativi e processuali, contiene misure preventive e repressive contro la corruzione ed il riciclaggio nel mondo dello sport ed in particolare introduce specifiche sanzioni pecuniarie per i reati di frode nelle competizioni sportive. Il provvedimento è entrato in vigore in data 17.5.2019. L'art. 5 della suddetta legge inserisce nel d.lgs. n. 231/2001, il nuovo art. 25 *quaterdecies*, che prevede in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e segnatamente:

- frode in competizioni sportive organizzate dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo;
- esercizio abusivo di giuoco o scommessa.

Si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

La Legge 21 maggio 2019 n. 43 (G.U. n. 122 del 27.05.2019) ha apportato una modifica della fattispecie di reato-presupposto all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso", ha sostituito il testo dell'art. 416-ter c.p., già inserito nell'art. 24-ter del d.lgs. n. 231/2001. Il provvedimento è entrato in vigore in data 11.06.2019.

Si segnala poi la modifica introdotta all'art. 39 del D. L. Fiscale n. 124/2019 al D. Lgs. n. 231 con l'inserimento dei reati tributari all'art. 25-*quiquiesdecies*, determinando un ampliamento della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del citato decreto. Tale modifica risponde a una precisa indicazione del legislatore comunitario contenuta nella c.d. Direttiva PIF. Si ricorda, infatti, che la Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale - la cui attuazione nell'ordinamento è prevista dall'art. 3 della recente legge di delegazione europea 2018 (L. 4 ottobre 2019, n. 117) - demanda agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche che abbiano tratto beneficio dalla consumazione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, qualora tali reati siano stati commessi da parte dei membri apicali delle stesse, ovvero a seguito dell'omissione di controlli da parte dei vertici societari.

La Direttiva in parola ha espressamente indicato la necessità che all'ente siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nonché la confisca degli strumenti e del provento del reato presupposto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

In sede di conversione del D.L. fiscale n.124/2019 sono state apportate delle modifiche all'articolo 39 recante modificazioni alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto Legislativo 231/2001. Il D.L. n. 124/2019 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento la previsione della responsabilità da reato delle persone giuridiche a vantaggio delle quali sono state poste in essere condotte delittuose in materia tributaria, limitando inizialmente l'intervento al più grave reato di frode fiscale di cui all'art. 2, D.lgs. n. 74/2000. La nuova formulazione, prevista dalla Legge di conversione del D.L. n. 124/2019, ha esteso invece la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche a chi si avvalga in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti (reato di cui all'art. 3, D.lgs. n. 74/2000), emetta fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da aperte dell'erario (art. 11). Dunque, rispetto al D.L. fiscale, che aveva introdotto detta responsabilità solo per la fattispecie di dichiarazione fraudolenta, il novellato articolo 39 estende il campo di applicazione del Decreto 231 anche ad ulteriori reati fiscali:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25 quinquiesdecies, co. 1, lett.b);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 25 quinquiesdecies, co. 1, lett.c)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25 quinquiesdecies, co. 1, lett.d);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 25 quinquiesdecies, co. 1, lett.f);
- sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte (art. 25 quinquiesdecies, co. 1, lett. g).

Se, poi, a seguito della commissione di questi delitti, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di un terzo. Per tali reati, inoltre, si applicano anche le sanzioni interdittive.

Occorre pertanto, con riguardo a tale modifica, individuare all'interno di ciascuna realtà aziendale delle misure preventive dirette alla creazione di un presidio del rischio fiscale. Tale presidio del rischio fiscale si estrinseca anzitutto in un preventivo "risk assessment", cioè una valutazione preliminare delle attività e delle aree dell'impresa a maggiore rischio fiscale, nel dotarsi, dall'interno o in outsourcing, di professionalità idonee ad individuare e comprendere i processi e l'organizzazione interni, segnalarne eventuali debolezze e suggerire nel contempo misure correttive, il tutto in un'ottica fiscale. Si tratta dunque, di migliorare la corporate governance in ambito fiscale, o di migliorare la tax governance dell'impresa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

Ancora, un'ulteriore ampliamento dei casi in cui è prevista la responsabilità amministrativa da reato dell'ente è stato apportato dal d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con l. 18 novembre 2019, n. 133, in tema di sicurezza nazionale cibernetica, che ha inserito il delitto di cui all'art. 1, comma 11, del medesimo d.l. 105/2019 in seno all'art. 24 bis d.lgs. 231/2001.

La normativa in parola è volta ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo; rispetto a tale obiettivo il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC).

Detta disciplina si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

L'ipotesi delittuosa di cui sopra riguarda la comunicazione di false informazioni concernenti la categorizzazione dei sistemi informatici indicati nel decreto legge in parola, ovvero l'ostacolo all'attività di ispezione e verifica demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sempre in attuazione della Direttiva UE/2017/173 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, nonché della conseguente legge delega del 4 ottobre 2019, n. 117, il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha apportato diverse modifiche sia al codice penale, che nell'ambito delle leggi complementari.

In primo luogo, si è registrato l'aumento del minimo edittale di pena per quanto riguarda gli artt. 316, 316 *ter*, 319 *quater* c.p. nell'ipotesi in cui la condotta criminosa 'offenda gl'interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100.000'.

Inoltre, il perimetro dell'aggravante di cui all'art. 640, comma, 2, n. 1) c.p. è stato esteso anche alle ipotesi in cui l'illecito sia commesso ai danni dell'Unione, oltre che dello Stato o di altro ente pubblico.

Il decreto legislativo in parola è intervenuto anche sul dettato del d.lgs. n. 74/2000, introducendo il comma 1 *bis*, dell'art. 6, che va a prevedere la punibilità – in deroga all'esclusione di cui al comma 1 della medesima disposizione – del tentativo in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e dichiarazione infedele (art. 4), commesso anche nel territorio di altro Stato, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo superiore ai dieci milioni di euro.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

Infine, è stata aggiunta la pena detentiva ai reati di cui al D.P.R. 43/1973, nell'ipotesi in cui i diritti di confine inevasi per l'effetto dei reati di contrabbando superi i 50.000 euro.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte in seno al d.lgs.n. 231/2001, la novella in parola ha inciso:

- in ordine all'art. 24, prevedendo che i reati presupposto in esso indicati radichino la responsabilità amministrativa da reato dell'ente se commessi non solo ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, bensì anche dell'Unione Europea;
- sempre in relazione all'art. 24, attraverso l'introduzione nel novero dei reati presupposto delle fattispecie di cui all'art. 356 c.p. (frode in pubbliche forniture), nonché del reato di cui all'art. 2, l. 23 dicembre 1986, n. 898 (frode al Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia);
- in ordine all'art. 25, con la previsione della responsabilità dell'ente anche in relazione alle ipotesi di reato di peculato (art. 314 c.p., con esclusione del peculato d'uso), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- in ordine all'art. 25 *quinquiesdecies*, ove sono state previste autonome cornici edittali in relazione alle singole fattispecie di reati tributari, commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri finalizzati all'evasione IVA per importi superiori ai dieci milioni di euro, nonché l'aumento delle stesse in ipotesi di profitto di rilevante entità maturato in capo alla persona giuridica e l'espressa previsione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive;
- introducendo l'art. 25 *sexiesdecies*, il quale aggiunge all'elenco dei reati-presupposto le ipotesi delittuose di cui agli articoli da 282 a 292 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale comportamento doveroso della società al fine di prevenire, per quanto possibile, il compimento dei reati previsti dal Decreto

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Decreto, all'art. 17, prevede infine che le sanzioni interdittive non si applicano nel caso in cui l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, abbia eliminato o si sia adoperato per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1.3 Il Modello di Organizzazione e Gestione integrato

1.3.1. Il Modello di Organizzazione e Gestione integrato ex D. Lgs. n. 81/2008

In relazione ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, introdotti dalla L. n. 123/2007 e dal D.lgs. n. 81/2008 come reati presupposto, è opportuno evidenziare che il modello 231, integrato ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 81/08, deve considerarsi strumento aggiuntivo e non sostitutivo del sistema di procedure richiesto dal diritto penale del lavoro, risultando ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica specifica.

Da ciò discende che l'analisi dei rischi prescritta dal D.lgs. n. 231/01 deve essere necessariamente estesa alla totalità delle aree e/o attività aziendali. La disciplina dettata dalla suddetta normativa, pertanto, non

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

può esaurirsi nel semplice rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. n. 81/08, ma deve provvedere ad attuare un sistema di procedure e controlli più penetrante.

Ciò significa che il modello integrato ex D.lgs. n. 231/01 ed art. 30 del D.lgs. n. 81/2008 deve coniugare i requisiti e le caratteristiche del modello di organizzazione e gestione previsto dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/01 con i requisiti indicati dall'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, in linea con la definizione dettata dall'art. 2, lett. dd), del D. Lgs. n. 81/08.

La finalità dei due sistemi normativi risulta quella di indurre l'ente a dotarsi di una vera e propria struttura organizzativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai rispettivi corpi normativi.

La funzione e lo scopo del modello integrato con l'art. 30 consiste, in particolare, nel garantire un sistema per l'adempimento degli obblighi giuridici in tema di sicurezza e prevenzione, allo scopo di scongiurare il realizzarsi di infortuni sul lavoro.

Fondamentale per la sua costruzione è, quindi, definire ed attuare una politica aziendale idonea ad assicurare la salute e sicurezza sul lavoro.

Di conseguenza, come messo in luce dalla stessa giurisprudenza, l'eventuale documento di valutazione dei rischi, da sé solo, non potrebbe valere anche per gli obiettivi di cui al d.lgs. n. 231/01 integrato ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008.

Gli aspetti fondamentali che differenziano il modello in questione da un semplice documento di valutazione rischi sono sostanzialmente:

1. la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
2. le periodiche verifiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
3. la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizione di idoneità delle misure adottate;
4. l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello immaginato dal legislatore, in effetti, è un modello ispirato a distinte finalità che debbono essere perseguite congiuntamente: quella organizzativa, orientata alla mappatura ed alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni e quella di controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifica e l'effettività [in tali termini, Trib. Trani, sez. Molfetta, 26 ottobre 2009; in ordine alla circostanza che «i documenti di valutazione dei rischi redatti ai sensi degli artt. 26 (DUVRI) e 28 (DVR) del D.lgs. 81/2008: - non sono equiparabili al Modello organizzativo e gestionale di cui al D.lgs. 231/2001; - non assumono valenza nella direzione di assicurare l'efficacia esimente di cui di cui agli artt. 6 e 7» cfr., altresì, la Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012].

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	-------------------------------------

Appare evidente, in conclusione, che i protocolli del modello 231, integrato ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 81/08, dovranno riguardare l’attuazione, da parte della Società, degli obblighi giuridici imposti dal D. Lgs. n. 81/08, l’adempimento dei quali dovrà essere assolto proprio dai protocolli del modello stesso.

In effetti, come affermato in una eloquente sentenza di merito «vertendosi in materia di omicidio e lesioni colposi commessi con violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, non si potrà fare a meno di avere riguardo alla disciplina specifica dettata sul punto dall’art. 30 D.lgs. 81/08, che, tuttavia, non comporta particolari problemi di armonizzazione con la normativa relativa ai modelli organizzativi contenuta nel citato art. 6 del D.lgs. 231/01. Se, infatti, quest’ultima disposizione fornisce solo indicazioni di massima circa i requisiti di idoneità dei modelli a contenere il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dallo Statuto degli Enti, l’art. 30 del TULS indica analiticamente i requisiti strutturali cui il modello deve attenersi in ordine alla prevenzione dei delitti di cui all’art. 25 septies del D.lgs. 231/01, così differenziandolo significativamente dal primo, di carattere più generale. Rispetto a questi ultimi delitti, quindi, il modello di organizzazione si connota di un peculiare contenuto, dal momento che dovrà recepire non soltanto i requisiti, invero generali, dettati dall’art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, ma anche le più precise prescrizioni ricavabili dall’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008. Con questa disposizione, infatti, è stato disegnato un modello organizzativo “su misura”, dove si tratti di prevenire il reato di omicidio colposo o quello di lesioni gravi o gravissime commessi violando la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindacato [...] – che attiene sia alla idoneità astratta del modello che alla sua efficace attuazione - non può essere condotto, pertanto, alla luce dei requisiti previsti dalle norme sopra menzionate. Tenendo bene a mente che l’art. 30 al comma 1, tra gli altri obblighi prevede – alla lett. b) – quelli relativi “alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione conseguenti”. E non potrebbe essere diversamente: il documento di valutazione dei rischi costituisce il principale elemento di supporto del cd. modello 231, contenendo – da un lato – la mappatura dei rischi nell’ambiente di lavoro e – dall’altro – le misure idonee a governare tali rischi, sì da eliminarli o ridurli. Del resto, come è stato rilevato dalla dottrina più attenta all’argomento, è cosa ovvia che per scongiurare il verificarsi dei reati di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale, commessi in violazione della normativa che tutela i lavoratori, non si possono che compiere tutte le attività di valutazione e gestione del rischio fino, ove possibile, all’eliminazione dello stesso e, dunque, osservare la nutrita schiera di norme codificate nella legislazione di settore che le disciplinano , a cominciare proprio da quelle di cui agli articoli 17 e 18 del Testo Unico della Sicurezza sul lavoro. Si tratta, a ben vedere, della previsione di cautele la cui gran parte appare “eteronormata”, poichè dalla lettura del citato art. 30 emerge come gli obblighi ivi indicati dalle lettere da a) ad h), di cui il modello organizzativo vuole assicurare l’adempimento, sono gli stessi che gravano

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

comunque sul datore di lavoro, anche a prescindere dall'esistenza del modello ex art. 30» (così, testualmente, Trib. Lucca, 31.01.2017-31.07.2017, n. 222).

Va poi sottolineato che nei reati colposi – come sono quelli contemplati dall'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/01 - il concetto di interesse o vantaggio, richiesto dal D. Lgs. n. 231/01, dovrà intendersi riferito non all'evento del reato, ma alla condotta tipica e, pertanto, potrà ritenersi integrato nel caso in cui la mancata adozione ed applicazione delle misure prevenzionali sia stata motivata dall'intento di evitare ulteriori costi, quali, per esempio, quelli connessi all'acquisto dei Dispositivi di protezione Individuale, alla regolare manutenzione delle attrezzature, alla formazione dei lavoratori, per mantenere alti i livelli del ciclo produttivo.

In ultimo, merita segnalare che Actv S.p.A. ha adottato un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro conforme allo standard ISO 45001:2018.

1.3.2. Il Modello di Organizzazione e Gestione integrato dall'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione ex L. n. 190/2012

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall'art. 1 della L. n. 190/2012 quale modalità attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche e, per quanto qui rileva, le società a partecipazione pubblica, definiscono e comunicano all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed al Dipartimento della Funzione Pubblica *«la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio»* (art. 1, co. 5).

Al riguardo, le Linee Guida ANAC del 2015, adottate con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, prevedono per le società in controllo pubblico, nel novero delle quali rientrano *a fortiori* le cc.dd. società in house (così Determinazione ANAC n. 8 del 2015, p. 9), l'obbligo di rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 ovvero di introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della L. n. 190 del 2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231 del 2001.

Rinviando al paragrafo dedicato al sistema di controlli interno, per quanto riguarda il Piano Anticorruzione e l'enucleazione delle differenze di impostazione caratterizzanti, sotto il profilo teleologico e prescrittivo, i due modelli organizzativi (ai sensi del D.lgs. 231/2001 e della Legge 190/2012), nella presente sede va evidenziato che, secondo le citate Linee Guida dell'ANAC, *«[...] in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
---	---	---

vigilanza dell'A.N.A.C. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione *ex lege* n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti».

Ancora, in tema di sistemi di controllo, la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 prevede che: «La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario [...]. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile. [...] In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo».

Infine, per quanto attiene al codice di comportamento, nella più volte citata Determinazione ANAC n. 8 del 2015 si legge che: «Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 [...] avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice».

Quanto sopra riportato, ha ricevuto conferma nella successiva Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016), nell'ambito della quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha altresì tenuto conto del D.lgs. n. 97 del 2016 che ha

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

introdotto modifiche ed integrazioni sia al D.lgs. n. 33 del 2013 sia alla Legge n. 190 del 2012, e, da ultimo, nella Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017.

In particolare, risulta confermata la necessità di procedere all'adozione di misure di prevenzione della corruzione *integrative* di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 per gli enti che si siano già dotati di un Modello organizzativo ai sensi dello stesso (viene in effetti delineata come residuale l'ipotesi di adozione di un autonomo PTPC, contemplata per il caso in cui all'ente non si applichi il D.lgs. n. 231/01 o per il caso in cui l'ente non ritenga di fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto).

Nello specifico, la Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, per quanto attiene alle società in controllo pubblico, in tema di misure organizzative per la prevenzione della corruzione, ha meglio chiarito come «In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. [...] Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

Il co. 2-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l'adozione del modello medesimo, a pena dell'alterazione dell'impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

Le società, che abbiano o meno adottato il “modello 231”, definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa».

Alla luce degli orientamenti sovra esposti l’Organo amministrativo delle società del Gruppo AVM adotta annualmente (entro la data del 31 Gennaio) il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza proposto dal RPCT a seguito del vaglio del Coordinamento dei Presidenti degli Organismi di Vigilanza. Il Piano viene aggiornato annualmente alla luce delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (c.d. PNA Anac), ed a seguito di una attività di monitoraggio e control self risk assessment svolta in collaborazione con i process owners.

Con l’adozione del Piano Triennale, l’RPCT provvede a pubblicare sui siti “società trasparente” la relazione annuale sulla Trasparenza; i risultati sull’assolvimento agli obblighi di pubblicazione sulla trasparenza da parte dei process owners sono attestati nel corso dell’anno dall’Organismo Indipendente di Valutazione delle società di gruppo (c.d OIV nel caso di specie ricoperto nel ruolo dai membri dell’ODV della capogruppo) entro i termini indicati dall’Anac. L’integrazione fra la struttura del MOG e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, pur con le rispettive distinzioni in termini di presupposti, crea un sistema di norme idoneo a combattere la corruzione sia in termini di prevenzione che di repressione. I contorni del concetto di corruzione appaiono tuttavia parzialmente diversi nelle due discipline: da un lato il d.lgs. n. 231/2001 ne circoscrive la repressione in quanto rientrante nel catalogo dei “reati-presupposto”, dall’altro la l. n. 190/2012 ne accoglie un’accezione più ampia considerando fenomeni da neutralizzare tutte quelle condotte illecite di abuso del potere pubblico affidato ad un soggetto, finalizzate a trarre un vantaggio privato. Di conseguenza, atteso che l’ambito di applicazione della normativa anticorruzione risulta essere più esteso rispetto a quanto disposto ex d.lgs. n. 231/2001, qualora l’ente adotti già un Modello organizzativo nella propria azione di prevenzione della corruzione, può estenderne l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente. Il PTPC, quale parte sostanziale del Modello Organizzativo, avrà quindi anche l’obiettivo di tutelare, per mezzo della predisposizione di sistemi di prevenzione e di controllo interni alla struttura societaria, la società da condotte corruttive che non implicino l’interesse o il vantaggio della stessa. Inoltre, l’individuazione e l’informatizzazione dei processi e la valutazione unitari dei rischi in materia di corruzione, porterà il vantaggio di incrementare la trasparenza e circoscrivere in maniera puntuale i centri di responsabilità. Tale integrazione è, infatti, funzionale a dare organicità alle misure laddove si riscontra una sovrapposizione degli ambiti di applicazione delle due discipline, posto che il d.lgs. n. 231/2001 è destinato agli enti privati con personalità giuridica, alle società private e alle associazioni ancorché prive di personalità giuridica, mentre la l. n. 190/2012 si riferisce, invece, alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	-------------------------------------

economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o a composizione mista. L'integrazione tra Modello organizzativo e PTPC, risulterà strumentale a esonerare la società che si uniformi a tali precetti, qualora i reati presi in considerazione vengano comunque commessi. Il Modello di organizzazione e gestione svolgerà la sua funzione esimente dalla responsabilità amministrativa dell'ente, mentre la normativa anticorruzione mitigherà i fenomeni corruttivi e le forme di illegalità che possono realizzarsi all'interno dell'organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Infine, è bene sottolineare la differente natura della responsabilità che dalle due scaturisce in quanto la commissione dei reati-presupposto, connessa alla mancata adozione del Modello organizzativo, comporta una responsabilità "amministrativa" direttamente in capo alla società nel cui interesse viene commesso il reato, diversamente la mancata adozione del Piano, laddove obbligatorio, implica la responsabilità personale del soggetto incaricato a dare attuazione alla misura, così come il compimento di una condotta illecita posta in essere al fine di raggiungere l'utilità personalistica sarà fonte di responsabilità, penale e/o amministrativa, del singolo funzionario che ha abusato dei propri poteri.

1.4 Le Linee Guida elaborate da Asstra

Il D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 6, comma 3, prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento (denominati anche Linee Guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

In data 17 aprile 2013 la Commissione Direttiva preposta del Ministero della Giustizia ha approvato la nuova versione delle Linee Guida di Asstra per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001. Le Linee Guida sono state approvate in quanto ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, co. 3, del D. Lgs. n. 231/2001. Esse sono "finalizzate a fornire criteri generali per l'elaborazione dei modelli e per l'istituzione dell'organismo di controllo da parte dei singoli enti".

Il loro contenuto essenziale può essere così schematizzato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- previsione di specifici protocolli diretti a prevenire i reati;
- adozione di un Codice di Comportamento riferito alla realtà organizzativa ed ai reati ex D.Lgs. n. 231/2001;
- adozione di uno specifico Sistema Disciplinare da applicare in caso di violazione delle regole previste;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

- individuazione dei criteri per la scelta e l'affidamento del compito di vigilanza, osservanza e adeguamento del modello ad uno specifico Organismo, con indicazione dei requisiti, compiti, poteri ed obblighi d'informazione.

L'aggiornamento di aprile 2013 delle Linee Guida di Asstra sostituisce la precedente versione approvata nel 2004 e sono state ritenute dal Ministero della Giustizia idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001.

È opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Asstra non inficia di per sé la validità del MOG. Il singolo MOG, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle stesse (che, per loro natura, hanno carattere generale vista la "disomogeneità aziendale" che caratterizza le realtà aderenti a Asstra), per garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

Premesso che la società Actv S.p.A. aderisce a Asstra, Associazione datoriale nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, sia di proprietà degli Enti Locali che di Privati, per l'elaborazione del presente MOG, vista la struttura organizzativa societaria, si è ritenuto opportuno ispirarsi alle linee guida di Asstra.

Il modello organizzativo realizzato tiene conto delle specificità di Actv S.p.A..

2. I MODELLI ORGANIZZATIVI NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI IMPRESE

Il Decreto 231 non affronta il tema della responsabilità da reato nei gruppi di imprese.

Sul punto, le Linee Guida Confindustria, nella versione aggiornata al marzo 2014, partendo dal presupposto che il "gruppo", nell'ordinamento italiano, viene considerato unitariamente solo nella prospettiva economica e non anche in quella giuridica, escludono, in linea con la giurisprudenza, che sia possibile affermare una responsabilità diretta dello stesso, il gruppo non potendosi peraltro inquadrare tra i soggetti di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 231/2001.

Per converso, gli enti che compongono il gruppo possono essere chiamati a rispondere dei reati commessi nello svolgimento dell'attività d'impresa e, in una tale ottica, si è posto il problema di individuare le condizioni in presenza delle quali del reato commesso nell'ambito di una società del gruppo possano esserne chiamate a risponderne le altre società, in particolare la capogruppo.

Esclusa la sussistenza di una posizione di garanzia in capo ai vertici della *holding*, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società dalla stessa controllate, la controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. Pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica.

Ad esempio, possono rilevare:

- direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
- coincidenza tra i vertici della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*): aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perchè le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale e considerato che il cumulo di cariche sociali potrebbe avvalorare la tesi del concorso dei vertici di più società del gruppo nella commissione del reato presupposto.

Le Linee Guida Confindustria precisano che ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo, ma tale attività potrà essere condotta anche in base alle indicazioni ed alle modalità attuative previste da parte della capogruppo in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Questo tuttavia non deve determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello.

Sempre il documento di Confindustria prosegue stabilendo che l'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello determina due fondamentali conseguenze:

- consente di elaborare un Modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa. Infatti, solo quest'ultima può realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'art. 6 del decreto 231;
- conferma l'autonomia della singola unità operativa del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

La capogruppo – prosegue il documento sopracitato – può indicare una struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi. Queste componenti del Modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo, ove opportuno, principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione all'operatività dell'ente ed ai reati per esso rilevanti. Quest'ultimo accorgimento vale anche nel caso di gruppo multifunzionale, malgrado le maggiori difficoltà che possono porsi, vista la diversificazione delle attività svolte dalle singole imprese che vi operano.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

Inoltre è consigliabile che il Modello organizzativo della capogruppo tenga conto dei processi integrati che riguardano l'attività di più società del gruppo, nonché delle attività destinate a confluire in un esito unitario (es. bilancio consolidato) e che vengano definite concordemente procedure accentrate e protocolli armonizzati.

Al riguardo, è da sottolineare l'importanza che tali procedure siano ispirate ai principi della trasparenza e della correttezza contabile e che rispettino i poteri gestori degli organi di vertice delle controllate, nonché la rispettiva autonomia finanziaria e patrimoniale.

In merito al tema dei "Gruppi di imprese", nelle Linee Guida ASSTRA, nella versione approvata dal Ministero della Giustizia il 17 aprile 2013, si legge che «i gruppi di imprese sono spesso caratterizzati dalla tendenza a centralizzare presso la Capogruppo alcune funzioni (acquisti, gestione amministrativo-contabile, finanza, ecc.) allo scopo di conseguire sinergie nonché disporre di leve gestionali dirette per orientare il gruppo verso le politiche e le strategie decise dal Vertice della holding.

Un assetto organizzativo di questo tipo, o assetti analoghi, sono volti al raggiungimento di due principali obiettivi: realizzare economie in termini di risorse assegnate e creare un'unica struttura che assicuri un migliore livello qualitativo delle sue prestazioni grazie alle maggiori possibilità di specializzazione, aggiornamento e formazione. Il tutto, ovviamente, deve avvenire salvaguardando l'autonomia e le responsabilità dei Vertici delle singole società controllate, i quali devono poter disporre di questa leva gestionale per essere garantiti del buon funzionamento dei rispettivi sistemi di controllo interno.

Nelle fattispecie di cui sopra soluzioni organizzative di questo genere possono conservare la loro validità anche con riferimento alle esigenze poste dal Modello delineato dal D.lgs. n. 231/2001, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) ciascuna società del gruppo deve dotarsi di un proprio Modello (Codice Etico e Modelli di Organizzazione e gestione) che tenga conto delle specificità della singola realtà aziendale;
- b) in ogni società controllata deve essere istituito l'Organismo di vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. B), con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità, fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni, così come espressamente previsto dall'art. 6, co. 4, D.lgs. n. 231/2001;
- c) l'Organismo della controllata potrà avvalersi, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l'analogo Organismo della Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa».

In tema di responsabilità da reato e gruppi di imprese, va segnalato che la giurisprudenza penalistica va consolidandosi nel senso di ritenere che «in tema di responsabilità da reato [...] la società capogruppo (la c.d. holding) o altre società facenti parte di un gruppo possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del

D.lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell’ambito dell’attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa [...] non essendo sufficiente l’enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale “interesse del gruppo” (così, ancora, Cass. pen., sez. II, 27.09.2016-09.12.2016, n. 52316; e, per riguarda la giurisprudenza di merito, Trib. di Lucca, 31.01.2017-31.07.2017, n. 222, secondo cui «Non vi è dubbio [...] che la disciplina di cui al decreto 231/01 si applichi anche alle società capogruppo. Ma, è bene ribadirlo, soltanto al ricorrere di determinati presupposti, sintetizzabili nella massima [...] secondo cui “la società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell’ambito dell’attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della “holding”, perseguendo anche l’interesse di quest’ultima” »).

3. STORIA E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ ACTV S.P.A.

3.1 La Storia

La Società nasce nel dicembre 2000 a seguito della trasformazione del Consorzio “Azienda Consorzio Trasporti Veneziano” in società per azioni ACTV S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 18 del D. Lgs. 422/97 e successive modificazioni, e dall’art. 17, comma 51, della L. 127/97.

La Società è a prevalente capitale pubblico locale, ai sensi dell’art. 22, comma 3 lett. E della legge 142/90.

La Società è sottoposta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A. che detiene il 66,53% delle quote azionarie e che a sua volta è Società con unico socio il Comune di Venezia.

L’attuale composizione societaria prevede altresì la partecipazione della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni sottoscrittori della “Convenzione per la gestione coordinata e integrata dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico di Venezia ai sensi dell’art. 24 della L. 142/90”, secondo quanto riportato in dettaglio nella tabella seguente.

Denominazione	%
A.V.M. S.p.A,	66,53%
Città metropolitana di Venezia	17,68%
Comune di Chioggia	11,27%

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
---	--	---------------

Comune di Mira	0,7%
Comune di Mirano	0,5%
Comune "Città di Spinea" - Ente Locale	0,49%
Comune di Martellago	0,35%
Comune di Cavarzere	0,14%
Comune di Scorzè	0,13%
Comune di Dolo	0,12%
Comune di Noale	0,27%
Comune di Santa Maria di Sala	0,1%
Comune di Salzano	0,21%
Comune di Marcon	0,21%
Comune di Camponogara	0,19%
Comune di Pianiga	0,18%
Comune di Campolongo Maggiore	0,18%
Comune di Vigonovo	0,14%
Comune di Stra'	0,13%
Comune di Quarto d'Altino	0,13%
Comune di Campagna Lupia	0,12%
Comune di Fiesso d'Artico	0,11%
Comune di Fossò	0,1%
Comune di Cona	0,03%
	100,0%

La riportata compagine societaria fa seguito alla scissione totale non proporzionale della società PMV S.p.A. mediante attribuzione alle due società del Gruppo – AVM S.p.A. e ACTV S.p.A. – di tutto il patrimonio di PMV S.p.A.

In particolare, ACTV S.p.A., in conseguenza della cennata scissione, ha visto aumentato il proprio capitale sociale (cfr. il modificato art. 6 dello Statuto societario) e si è vista assegnati – tra l'altro - gli elementi patrimoniali di PMV S.p.A. rappresentati principalmente dagli impianti, attrezzature e altre dotazioni patrimoniali relative esclusivamente alla rete del trasporto pubblico automobilistico (depositi – ad eccezione dei depositi relativi al sistema tranviario -, le paline, le pensiline e in generale tutte le dotazioni di fermata del servizio automobilistico) e dai debiti di finanziamento relativi ai predetti assets, crediti e debiti commerciali strettamente correlati.

La società con sede a Venezia, Isola Nova del Tronchetto 32, ha durata fino al 31.12.2050.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

3.2 L'attività

La Actv S.p.A. ha per oggetto tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo attuati e con qualunque forma affidati, nonché le attività complementari inerenti alla mobilità delle persone, e che esercita come sub-affidamento del contratto di servizio di cui risulta essere titolare la “capogruppo” A.V.M. S.p.A., secondo il modello dell’*“in house providing”*.

In particolare e a titolo esemplificativo rientrano nell’oggetto sociale:

- la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea nell’ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge;
- l’esercizio di eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, nonché servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori delle unità di rete assegnate, compreso l’esercizio di linee interregionali, internazionali e gran turismo di competenza di regioni e dello Stato;
- lo svolgimento di attività di progettazione, per mezzo di soggetti abilitati, realizzazione, messa in servizio e gestione di sistemi di trasporto rapido di massa (tranvie, linee metropolitane, ecc.), e di infrastrutture legate alla mobilità. L’incarico relativo allo svolgimento delle attività di progettazione avverrà in conformità alle previsioni di legge;
- la gestione di servizi di parcheggio e sosta e comunque di strutture attinenti l’intermodalità;
- il compimento di atti e lo svolgimento di attività connesse all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico quali, ad esempio, l’istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori, e simili;
- lo svolgimento di servizi complementari di trasporto di persone, quali i servizi turistici, di noleggio anche a mezzo fuori linea e di trasporto merci;
- lo svolgimento di servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti pubblici o da privati;
- lo svolgimento di attività di progettazione, di officina (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista) e di cantiere per la costruzione, le riparazioni e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi aziendali (automezzi e natanti) ed anche per conto terzi, nonché di studio, sperimentazione ed industrializzazione di nuove tecnologie navali, e in

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

generale, di allestimenti innovativi delle unità navali e delle infrastrutture di approdo ed ormeggio.

La Società può svolgere anche le attività di:

- raccolta, trasporto e conferimento a terzi di rifiuti pericolosi e non, per conto proprio e di terzi, relativamente ai soli rifiuti prodotti nelle sedi aziendali, in ambito navale e nell’ambito delle attività aziendali;
- controllo e manutenzione degli estintori installati nelle sedi a bordo dei mezzi navali, sia per conto proprio che di terzi.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui sopra, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell’oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi assunti o assumibili ai sensi di cui sopra, ivi comprese le attività di progettazione, di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili a propri fini.

La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, finanziarie e di fornitura di servizi infragruppo necessarie al raggiungimento dell’oggetto sociale.

La Società può operare sia in Italia sia all’estero.

Sinteticamente ACTV S.p.A. svolge tutte le attività di trasporto pubblico locale, sia su strada che su acqua, con una flotta di circa 620 autobus, 160 imbarcazioni e 150 stazioni galleggianti.

In quanto società soggetta alla direzione e controllo di A.V.M. S.p.A. rientra nell’ambito della c.d. “Holding” della mobilità veneziana creata nel 2012 con l’obiettivo di risparmio dei costi complessivi e di un’azione sinergica e di coordinamento nel comparto della mobilità cittadina, nel rispetto delle autonomie delle singole aziende partecipanti: A.V.M. S.p.A. – ACTV S.p.A. – Ve.La. S.p.A. e – fino al novembre 2017 – PMV S.p.A.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

In tale ottica ed in forza di specifica convenzione stipulata tra le medesime Società del “Gruppo AVM”, considerati altresì gli effetti della scissione totale non proporzionale di PMV S.p.A. tra le società beneficiarie A.V.M. S.p.A. e ACTV S.p.A., la Capogruppo AVM gestisce – quali processi trasversali – le attività facenti capo alle seguenti Direzioni:

- **Direzione Amministrazione Finanza e Controllo;**
- **Direzione Personale e Organizzazione di Gruppo;**
- **Direzione Appalti e Acquisti;**
- **Direzione Affari societari e Legali;**
- **Servizio Sistemi informatici e Telematici (TECMO/Tecnologia della mobilità);**
- **Sicurezza e ambiente di Gruppo;**
- **Servizio Prevenzione corruzione e trasparenza e Audit;**
- **Direzione Patrimonio e investimenti;**
- **Relazioni istituzionali e con la clientela.**

In virtù della medesima convenzione è affidato alla società Ve.La. S.p.A., del medesimo Gruppo AVM, l’incarico di gestione delle attività attribuite alla **Direzione Commerciale e alla società ACTV S.p.A.** l’incarico, per le tutte le società del medesimo Gruppo AVM, di gestione delle attività attribuite alla **Direzione Amministrativa.**

3.3 L’organizzazione – Organo Dirigente – Datore di Lavoro

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri non superiore a 5, la cui determinazione è riservata all’Assemblea, ovvero da un Amministratore Unico. L’Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica.

L’attività sociale è controllata da un Collegio sindacale composto da nr. 3 sindaci effettivi e nr. 2 sindaci supplenti.

La regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta registrazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili è controllata da una Società di Revisione.

È presente un articolato sistema di procure che viene opportunamente monitorato tramite specifica procedura attuata dalla Direzione Affari Societari e Legali di gruppo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

La funzione di Datore di Lavoro è delegata al Direttore centrale operazioni, dott. Nicola Cattozzo il quale, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, a titolo esemplificativo e non esaustivo si occupa di:

- a) esercitare tutti i poteri concernenti l'organizzazione della Società in materia di sicurezza e igiene del lavoro, sia con riguardo all'attività lavorativa che si svolge presso ACTV S.p.A., sia a quella che si svolge al di fuori di questa, sia in Italia che all'estero, al fine di ampiere a tutti gli obblighi che il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce alla figura del Datore di Lavoro, come definito nell'art. 2 lett. b);,
- b) indirizzare l'attività produttiva, segnalando costantemente al Consiglio di Amministrazione le metodiche, le scelte organizzative e le soluzioni operative, sia di natura tecnico-scientifica che amministrativa, che si rendano necessarie con l'entrata in vigore di nuove leggi o con il progresso scientifico tecnologico e che consentono una gestione aziendale improntata sempre a criteri di massima sicurezza e di massima tutela della salute dei lavoratori e delle persone;
- c) designare i propri ausiliari (servizio di prevenzione e protezione e suo responsabile, medico competente, squadra di emergenza e primo soccorso) e consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) organizzare e gestire l'attività di formazione, informazione e addestramento del personale aziendale, della sorveglianza sanitaria e della gestione delle emergenze;
- e) vigilare circa il costante e puntuale rispetto delle norme antinfortunistiche e delle disposizioni interne in materia di prevenzione e sicurezza da parte di tutto il personale all'interno dei luoghi di lavoro, con il potere di irrogare sanzioni disciplinari e pecuniarie nel caso di accertamento di violazioni alla normativa antinfortunistica, e con possibilità di effettuare una ulteriore ripartizione di compiti al fine di garantire la massima ragionevole vigilanza possibile in ogni ambiente e luogo di lavoro al fine di ottenere la più scrupolosa osservanza delle citate norme.

Il Datore di Lavoro, date le notevoli dimensioni della Società e la conseguente impossibilità di assicurare una costante presenza nei singoli luoghi di lavoro, ha conferito deleghe di funzioni in materia di sicurezza ai Dirigenti dei singoli settori maggiormente critici sotto il profilo operativo e che richiedono un maggiore controllo:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
---	--	-------------------------------------

- Direzione Automobilistico;
- Servizio Manutenzione Automobilistico;
- Direzione Navigazione.

Il Datore di Lavoro e suoi delegati adempiono a tutti i sopra riportati obblighi avvalendosi:

- della consulenza delle figure specialistiche previste dalla legge e da lui nominate/designate, quali il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti primo soccorso e prevenzioni incendi, il Medico Competente, il RSPP ed eventuali consulenti incaricati per esigenze specifiche in base alla natura dei rischi;
- dei Responsabili degli uffici aziendali come evidenziati da organigramma.

Le attività di ACTV S.p.A. si svolgono nella sede di Venezia (VE) Isola Nova del Tronchetto, 32 ove si trova la sede legale e gli uffici Direzionali. Le attività sociali inoltre sono svolte nelle seguenti Unità Locali:

- Unità Locale VE/1: Venezia – Via Martiri della Libertà 396 - Mestre ove viene esercitata l'attività di deposito automezzi, autoriparazione ed ufficio anche del servizio automobilistico;
- Unità Locale VE/2: Venezia, Via Zeno, 12 – Frazione Lido di Venezia ove viene esercitata l'attività di deposito automezzi, autoriparazione ed ufficio, revisione degli autoveicoli, dei ciclomotori e motoveicoli;
- Unità Locale VE/3: Venezia, Viale Ventiquattro maggio 17/18 ove viene esercitata l'attività di deposito mezzi, trasporto passeggeri per vie d'acqua interne ed ufficio;
- Unità Locale VE/5: Dolo (VE), Via Matteotti 101 – ove viene esercitata l'attività di deposito automezzi, ufficio, autoriparazione e meccatronica;
- Unità Locale VE/6: Venezia, Sestiere Castello 2737/F – Cantiere relativo all'attività trasporto passeggeri per vie d'acqua interne;
- Unità Locale VE/7: Chioggia, Via Granatieri di Sardegna snc – Deposito relativo all'attività di trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne;
- Unità Locale VE/8: Venezia, via Monte Celo 14/A – Favaro Veneto – Deposito relativo all'attività di trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

- Unità Locale VE/9: Venezia, Isola Nova del Tronchetto snc - Deposito relativo all'attività di trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne;
- Unità Locale VE/10: Venezia, via dei Murazzi 1216 – Pellestrina – ove viene esercitata l'attività di Cantiere navale per costruzioni metalliche e non metalliche;
- Unità Locale VE/11: Venezia, Via delle Fisica 27 – Marghera – ove viene esercitata l'attività di officina di autoriparazione, meccatronica;
- Unità Locale VE/12: Venezia, Isola Nova del Törnchetto 19 – ove viene esercitata l'attività di trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari).

3.4 La struttura del sistema di deleghe e procure in Actv S.p.A.

Come già richiamato nel paragrafo relativo al punto precedente, in actv S.p.A. è presente un articolato sistema di procure alle funzioni Direzionali, resosi necessario per far fronte a specifiche esigenze della Società.

Ciascun atto di delega e conferimento di poteri di firma deve fornire le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito dall'elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione della Società.

Inoltre le Linee Guida Confindustria precisano che *“è opportuno che l'attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all'assunzione e attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ad attività a rischio reato:*

- *sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;*
- *indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;*
- *preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;*
- *preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

- *disponga l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;*
- *sia disposta in coerenza con il principio di segregazione;*
- *sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla società."*

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, deve essere costantemente applicato nonché regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove nel caso, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura dell'ente, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico - funzionale della Società.

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I ruoli e funzioni della struttura organizzativa vengono definiti a cura della Direzione del Personale DIPER attraverso un documento condiviso nella rete aziendale "Archiflow" con rappresentazioni grafiche degli organigrammi funzionali.

La Definizione della Struttura Organizzativa è costantemente aggiornata e forma parte integrante del MOG.

5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

5.1 Funzione del Modello e suoi punti essenziali

Il MOG persegue l'obiettivo di evidenziare e configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volto a prevenire, per quanto possibile, la realizzazione di condotte che possano integrare gli estremi dei reati-presupposto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione si vuole, da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di A.V.M. S.p.A. di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio economico immediato), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del MOG, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'individuazione dell'ODV e l'attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza in ordine al corretto funzionamento del MOG;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri organizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del MOG con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

5.2 Destinatari

Il Modello si rivolge a tutti i soggetti ("i Destinatari") come di seguito individuati:

- il Consiglio di Amministrazione e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione nella Società o in una sua divisione e/o unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti);
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (es. apprendisti, etc.);
- coloro i quali operano su mandato o per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili, quali ad esempio i consulenti.

Per i soggetti che operano su mandato o per conto della Società, i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice Etico, nonché, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazione e/o di esibizione di documenti da parte dell'OdV.

5.3. Principi ispiratori ed elementi costitutivi del Modello

A.V.M. S.p.A. ha inteso procedere alla formalizzazione del suo Modello Organizzativo previa esecuzione di un'analisi della propria struttura organizzativa e del proprio sistema di controlli interni, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

La predisposizione del Modello ha costituito un'occasione per rafforzare la governance della Società e sensibilizzare le risorse impiegate nelle fasi di elaborazione e di *Risk Self Assessment* rispetto al tema del controllo dei processi anche in un'ottica di prevenzione attiva dei reati.

Nella predisposizione del proprio Modello, come si è già detto, la Società si è ispirata alle "*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*", elaborate da Confindustria, nella versione aggiornata al marzo del 2014, ed al Documento "*Codice di comportamento e Linee Guida per la*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	-------------------------------------

predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001”, elaborato da ASSTRA.

Il percorso da queste indicato per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/processi sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli.

Al raggiungimento di tali obiettivi concorre l’insieme coordinato di tutte le strutture organizzative, attività e regole operative applicate, su indicazione del vertice apicale, dalla direzione e dal personale della Società, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

5.4. La metodologia seguita per la redazione del Modello

Il Modello di Actv S.p.A. è stato elaborato tenendo conto dell’attività concretamente svolta dalla stessa, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Resta peraltro inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione dell’Ente e del contesto in cui lo stesso si troverà ad operare.

5.5 L’esame della documentazione di Actv. S.p.A. ed interviste

La Società ha proceduto ad un’analisi preliminare del proprio contesto operativo e, successivamente, ad un’analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

In particolar modo, sono stati analizzati:

- il contesto nel quale opera la Società;
- il settore di appartenenza;
- l’assetto organizzativo;
- l’organigramma;
- il sistema di *governance* esistente;
- il sistema delle procure e delle deleghe;
- i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi;
- la realtà operativa, le prassi e le procedure/*policy* formalizzate e diffuse all’interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

L'analisi dei documenti ha consentito di avere il quadro completo della struttura organizzativa e della ripartizione delle funzioni e dei poteri all'interno della Società.

Oltre all'esame della documentazione, si è proceduto ad interviste con i responsabili delle diverse funzioni ed aree operative, individuati sulla base dell'organigramma e dei poteri ad essi attribuiti.

5.6 Metodologia per la valutazione dei rischi

La predetta attività preliminare di *risk assessment* è stata condotta attraverso il metodo CRSA e costituisce parte integrante del presente MOG.

Essa, finalizzata all'eliminazione delle criticità di sistema prima che l'incidente si verifichi, si è basata su una metodologia di analisi di dettaglio dei processi aziendali, nell'ambito dei quali è stato possibile individuare le attività sensibili, vale a dire le attività esposte al rischio di commissione di reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, in relazione a ciascuna attività sensibile di ciascun processo aziendale:

- sono stati così individuati i reati-presupposto a potenziale rischio di commissione;
- sono stati indicati uno o più esempi di condotte che potrebbero integrare in concreto le fattispecie richiamate;
- sono state individuate le funzioni aziendali esposte al rischio;
- si è provveduto ad effettuare una valutazione del rischio inerente (RI), calcolando il livello di rischio associato all'attività a prescindere dall'azione del sistema di controllo posto in essere;
- si è proceduto ad effettuare una valutazione del rischio residuo (RR), ottenuta riducendo il valore iniziale del rischio inerente in misura proporzionale alla forza del sistema di controllo caratterizzante l'attività sensibile.

In particolare, il rischio inerente è stato calcolato prendendo in considerazione gli elementi della probabilità di commissione del reato (assumendo ad indici la frequenza ed il valore economico dell'attività, eventuali precedenti storici, l'eventuale sussistenza di condizionamenti esterni, il carattere discrezionale o meno dell'attività, il settore in cui opera la Società, l'eventuale frazionabilità del processo) e dell'impatto di eventuali violazioni/sanzioni (impatto economico, impatto reputazionale, impatto sulla gestione).

Nella valutazione della potenzialità criminogena delle singole attività si è tenuto conto dell'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi (sistema di controllo interno-SCI).

5.7 Risultanze dell'analisi

L'attività preliminare di *risk assessment* condotta in base alla metodologia sopra descritta ha consentito di:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

- A. **far emergere le attività sensibili**: per ciascun processo, sono state individuate e descritte le attività in cui è teoricamente possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01. La possibilità teorica di commissione dei reati è stata valutata con riferimento alle caratteristiche intrinseche dell'attività, considerando l'interdipendenza sistemica esistente tra i vari eventi rischiosi, indipendentemente da chi la svolga (considerando eventuali ipotesi di concorso nel reato) e senza tener conto dei sistemi di controllo già operativi.
- B. **identificare le procedure di controllo già esistenti**: sono state identificate le prassi organizzative/procedure di controllo ragionevolmente idonee a prevenire i reati a rischio di commissione, già operanti nelle aree sensibili precedentemente individuate.
- C. **valutare il livello di rischio residuale**: per ciascuna attività sensibile è stato stimato il rischio di commissione dei reati che residua una volta considerato il sistema di controllo interno che caratterizza l'attività in questione.
- D. **identificare le procedure ed i protocolli di prevenzione**: sono state individuate le prassi organizzative e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati, per prevenire la commissione dei reati.

Le prassi organizzative attuate dalla Società stabiliscono i metodi e le regole da seguire nello svolgimento delle attività relative ai processi.

Specifici controlli preventivi e a scadenza periodica garantiscono la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività.

5.8 Reati rilevanti per l'ente con riguardo ai rapporti di Gruppo

In considerazione della struttura e in esito alle attività svolte, sono emersi come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- i reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- i reati transazionali (art.10 l. 16 marzo 2006, n.146);
- i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- i reati societari, inclusi i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-*ter* del Decreto);
- il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro (art. 25-*quiquies* del Decreto);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 – *septies* del Decreto);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- i reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- i reati fiscali e tributari (art. 25 -*quinquiesdecies*);

e, di conseguenza, come reati rispettivamente non rilevanti o non applicabili:

- i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto), per i quali il rischio di commissione è stato reputato remoto;
- il delitto di pratiche di mutilazione genitale femminile (art. 25-*quater*.1 del Decreto) e i delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto) – ad eccezione del sopracitato delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - per i quali il rischio di commissione è stato reputato remoto;
- i delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.lgs. n. 286 del 1998 (art. 25-*duodecies*, co. 1-*bis*, 1-*ter*. 1-*quater* del Decreto, per come novellato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161), per i quali il rischio di commissione è stato reputato remoto;
- i delitti di propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra per come rispettivamente definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dalla Legge 12 luglio 1999, n. 232 (art. 25-*terdecies* del Decreto, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167), per i quali il rischio di commissione è stato reputato remoto;
- i reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto), in quanto Actv S.p.A. non è società quotata;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

- i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- i reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto).

La scelta della Società di adottare per i reati rilevanti sopra riportati gli specifici presidi di controllo di cui al presente Modello è stata effettuata sulla base di considerazioni che tengono conto:

- della attività principale svolta dalla Società;
- del contesto socio-economico in cui opera la Società;
- dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la Società instaura con soggetti terzi;
- dei colloqui con i vertici della Società e dalle interviste svolte con i responsabili di funzione come individuati nel corso dell’attività di *Control & Risk Self Assessment*.

Per gli altri reati previsti dal Decreto e considerati non rilevanti dal presente Modello, la Società ritiene che possano costituire efficace sistema di prevenzione, l’insieme dei principi di comportamento indicati dal Codice Etico e i principi e le regole di *governance* desumibili dallo Statuto della Società.

L’Organismo di Vigilanza e gli organi societari sono tenuti a monitorare l’attività sociale e a vigilare sull’adeguatezza del Modello, anche individuando eventuali nuove esigenze di prevenzione, che richiedano l’aggiornamento del Modello.

5.9 Principi di Controllo nella redazione dei protocolli

Dopo aver individuato le “attività sensibili”, è stato avviato un processo di coinvolgimento delle strutture competenti allo scopo di procedere alla formalizzazione dei protocolli e delle prassi organizzative, o all’aggiornamento e coordinamento di quelle già esistenti, garantendo i seguenti principi di controllo e requisiti minimi:

- Coerenza dei poteri, delle responsabilità e dei poteri autorizzativi di firma con le responsabilità organizzative assegnate;
- Principio di separazione delle funzioni, secondo cui “nessuno può gestire in autonomia un intero processo significativo / a rischio”. Più in dettaglio, l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla.
- Individuazione dei controlli-chiave necessari per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati e delle relative modalità attuative (autorizzazioni, report, verbali, etc.);
- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione, azione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

6. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

6.1 Principi generali

La Società nel perseguimento degli obiettivi d'efficienza ed efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali nonché per la salvaguardia del patrimonio sociale contro il potenziale pericolo di frodi s'è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a garantire ragionevolmente il raggiungimento degli obiettivi su emarginati.

In particolare esso è strutturato per assicurare una corretta informativa ed un'adeguata copertura di controllo su tutte le attività della Società, con particolare riguardo alle aree ritenute potenzialmente a rischio.

Codesto sistema si fonda su principi generali che sono definiti nel presente Modello:

- separazione dei ruoli e delle funzioni nello svolgimento dei principali processi operativi;
- tracciabilità e visibilità dei processi decisionali adottati;
- oggettivazione dei processi decisionali.

Nonchè su attività di verifica e monitoraggio quali:

- l'attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione sull'assolvimento agli obblighi di pubblicazione in società trasparente da parte dei process owners;
- il monitoraggio e le verifiche dell' Organismo di Vigilanza sul sistema di trasmissione dei flussi informativi da parte dei process owners;
- l'esecuzione di un piano di audit 231 con verifiche sui processi;
- le verifiche di compliance normativa 231 nei confronti del sistema regolamentare interno.

Il puntuale rispetto dei detti principi e le diverse azioni consentono alla Società di perseguire e raggiungere, con ragionevole garanzia, i valori di correttezza sostanziale e procedurale, di trasparenza, responsabilità, efficienza e conoscibilità delle operazioni e dei processi aziendali nonché il rispetto delle leggi e dei regolamenti e il rispetto dell'integrità aziendale e del suo patrimonio.

6.2 Le attività di controllo

Sulla scorta dei principi innanzi enunciati la Società espleta le seguenti attività di controllo:

- ciascuna operazione rientrante nelle aree "a rischio" é preventivamente autorizzata da chi ha i poteri per farlo;
- i poteri di rappresentanza e di delega sono conferiti nel rispetto degli ambiti di esercizio e dei limiti d'importo strettamente collegati con le mansioni assegnate e secondo quanto previsto nella struttura organizzativa;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

- l'integrità e la completezza dei dati gestiti è garantita attraverso il necessario scambio di informazioni tra le strutture operative nello svolgimento di fasi e processi tra loro connessi.

6.3 La responsabilità nel sistema di controllo interno

La verifica circa l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno compete, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza ai singoli *process owners*; sul fronte 231 il piano di verifiche viene dettato dall'Organismo di Vigilanza e in ambito 190 dall'RPCT.

Il sistema di controllo interno poggia altresì su piani di audit affidati dal *Board* o dalla *direzione generale* alla funzione *Internal Audit*, e sui controlli di legge spettanti al Collegio sindacale ed alla Società di revisione, i quali riportano direttamente all'Organo Amministrativo per gli eventuali adempimenti.

Tali soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni, si avvalgono delle informazioni di cui ai flussi informativi previsti dai protocolli del presente MOG, nonché dei dati ottenuti mediante le attività di controllo che ritengano di porre in essere.

Il sistema di controllo interno sulla c.d. privacy ovvero la valutazione del rischio ai sensi del GDPR è rimesso al Data Protection Officer e mira a rintracciare, analizzare e valutare il rischio di distruzione, perdita, modifica e divulgazione o accesso non autorizzato, accidentale o illegale dei dati personali al fine ultimo di proteggere e tutelare l'interessato al trattamento.

In relazione al sistema di controllo interno si segnala infine un nuovo punto di contatto fra il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con il d.lgs. n. 14/2019, contenente la nuova disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il legislatore è intervenuto con l'intenzione di aumentare la rilevanza strategica della gestione integrata del rischio aziendale, identificandola come una possibile soluzione ai segnali della crisi d'impresa, privilegiando di conseguenza procedure che garantiscano la continuità aziendale, in luogo di quelle liquidatorie.

In particolare, sono stati compiutamente disciplinati, nell'ambito del Titolo II "Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi", quali strumenti di allerta, gli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari (art. 14), finalizzati al rilevamento tempestivo degli indizi della crisi dell'impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. All'esito dell'allerta o della segnalazione, il debitore potrà accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi ad un Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa.

Quali indicatori della crisi (art. 13), il legislatore individua in particolare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario da relazionare alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta, oltre ai ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
---	--	------------------------------------

Viene dunque in rilievo un collegamento fra i suddetti strumenti di allerta della crisi e il sistema di controlli preventivi di cui al d.lgs. n. 231/2001, nella misura in cui gli eventuali indicatori della crisi possano rilevare nell’ambito della prevenzione al realizzarsi dei reati presupposto: in particolare si coglie la somiglianza fra i flussi informativi verso gli organi di controllo ex art. 14 d.lgs. n. 14/2019 e i controlli effettuati dall’Organismo di Vigilanza.

7. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

I protocolli di prevenzione reato adottati dalla Società formano parte integrante del MOG, costituendone la cd. “Parte speciale” composta da una corposa allegata documentazione di dettaglio, cui si rimanda.

8. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

8.1 Elaborazione ed approvazione del Codice Etico e di Comportamento

Actv S.p.A. intende operare secondo principi etici diretti ad improntare l’attività dell’Ente, il perseguimento dello scopo sociale e la propria crescita al rispetto delle leggi vigenti.

A tale fine, il Consiglio di Amministrazione di Actv S.p.A., in data 20 Giugno 2013, ha approvato il Codice Etico aziendale, volto a definire una serie di principi di “deontologia” che la Società riconosce come propri e dei quali esige l’osservanza da parte degli Organi sociali, dei propri dipendenti, nonché di chiunque abbia rapporti con la Società medesima.

Il Consiglio di Amministrazione di Actv S.p.A., in data 25 Gennaio 2016, ha approvato un aggiornamento del Codice Etico, il cui testo è stato integrato in conformità alle previsioni del d.P.R. n. 62 del 2013, vale a dire il cd. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Esso è stato redatto in accordo con le *“Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo”*, elaborate da Confindustria, nella versione aggiornata nel marzo del 2014, e con il Documento *“Codice di comportamento e Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001”*, elaborato da ASSTRA, nella versione aggiornata all’aprile del 2013.

In data 05 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un ulteriore aggiornamento del Codice etico.

Il Codice Etico viene pubblicato nel sito web della società e nell’intranet aziendale ed affisso nelle bacheche aziendali e costituisce una guida alle policy adottate dall’Ente ed ai requisiti di legalità che governano le condotte della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	-------------------------------------

Esso rappresenta elemento di prevenzione per tutti i reati presupposto e, soprattutto, per quelli che, in base alla *Risk Analysis*, hanno evidenziato un Fattore di Rischio tale da non richiedere protocolli specifici di prevenzione.

I principi espressi all'interno del Codice Etico esprimono in particolare le politiche aziendali rispetto a:

- conflitto di interessi;
- regali, compensi e altre utilità;
- partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- rapporti con i clienti/con il pubblico;
- rapporti con i fornitori, appaltatori e *partners* commerciali/finanziari
- rapporti con le istituzioni pubbliche e soggetti privati;
- rapporti con organizzazioni politiche e sindacali;
- rapporti con i Mass Media e pubblicità;
- rapporti con gli operatori presenti sul mercato;
- rapporti con le persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- trasparenza della contabilità e ricezione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata;
- politiche del personale e comportamento in servizio;
- massima attenzione in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- divulgazione di notizie e documenti acquisiti durante l'esercizio delle attività della Società;
- tutela del patrimonio aziendale e utilizzo dei sistemi informatici.

8.2 Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico racchiude i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo e a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice stesso. Tali sono il Consiglio di Amministrazione, i dipendenti, nonché tutti coloro che, operano direttamente o indirettamente per la Società (ad esempio consulenti, fornitori, etc. di seguito indicati come Terzi Destinatari).

I Destinatari sopra indicati sono tenuti a osservare e far osservare, per quanto di propria competenza, i principi contenuti nel Codice Etico vincolante per tutti loro.

Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, peraltro, uniformando i comportamenti a *standard* etici particolarmente elevati e improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di salvaguardare gli interessi degli *stakeholders*, nonché di preservare l'immagine e la reputazione della

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

Società, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato, con riguardo sia alle attività svolte nell’ambito del territorio italiano, sia quelle relative ai rapporti internazionali.

Nell’ottica di un completo adeguamento a quanto previsto dal Decreto, i principi etici e le regole comportamentali formalizzati all’interno del Codice Etico sono stati sviluppati in specifici Protocolli 231 che disciplinano, all’interno della Società, i principali processi.

Pertanto il Codice Etico costituisce un riferimento fondamentale che dipendenti, fornitori, consulenti e tutti coloro che hanno relazioni con la Società sono chiamati a rispettare scrupolosamente.

Il rispetto del Codice Etico, insieme all’osservanza dei Protocolli di controllo 231, non serve soltanto a diffondere una cultura all’interno della Società sensibile alla legalità e all’etica, ma anche a tutelare gli interessi dei dipendenti e di coloro che hanno relazioni con la Società, preservando la Società da gravi responsabilità, sanzioni e danni reputazionali.

Per queste ragioni e per garantire la trasparenza delle operazioni e l’adesione ai propri principi etici e comportamentali delle azioni poste in essere, la Società vigila con attenzione sull’osservanza del Codice Etico intervenendo, se necessario, con azioni correttive e sanzioni adeguate.

A tal proposito, la violazione del Codice e del Modello oltre a costituire causa di inefficienze e disfunzioni organizzative, può comportare l’applicazione del Sistema Sanzionatorio previsto nel Modello stesso, indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la violazione possa configurare.

Allo stesso modo, l’inosservanza del Codice Etico da parte di fornitori, consulenti e terzi che abbiano relazioni con la Società è considerata dalla Società stessa inadempimento contrattuale, che potrà legittimare la risoluzione del contratto e l’eventuale richiesta di risarcimento del danno.

8.3 Attuazione e controllo sul Codice Etico e obblighi di comunicazione all’Organismo di Vigilanza

I destinatari del Codice Etico devono adempiere a precisi obblighi di comunicazione nei confronti dell’OdV, con particolare riferimento alle possibili violazioni di norme di legge o di regolamento, del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne.

Le segnalazioni all’OdV possono essere effettuate sia a mezzo e-mail (all’indirizzo organismo.vigilanza@actvspa.com) che per il tramite di Archiflow (per maggiori dettagli vedi il paragrafo 9.6.1, intitolato “Obblighi di segnalazione”).

In ogni caso l’OdV assicura che la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o comunque penalizzazioni, assicurandone quindi la riservatezza, salvo che eventuali obblighi di legge impongano diversamente.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Società contiene la disciplina di dettaglio delle segnalazioni cd. whistleblowing.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

Il controllo circa l’attuazione e il rispetto del Modello e del Codice Etico, nell’ottica di ridurre il pericolo della commissione dei reati previsti nel Decreto, è affidato all’OdV, il quale è tenuto, tra l’altro, a:

- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell’ambito delle decisioni che alle presunte violazioni del Codice Etico di cui venga a conoscenza;
- fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, ivi incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o di una condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione del Modello e del Codice Etico;
- seguire e coordinare l’aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento;
- collaborare nella predisposizione e attuazione del piano di comunicazione e formazione etica;
- segnalare agli organi competenti le eventuali violazioni del Modello e del Codice Etico, suggerendo la sanzione da irrogare nei confronti del soggetto individuato quale responsabile e verificando l’effettiva applicazione delle misure eventualmente erogate.

Ricevuta la segnalazione della violazione, gli Organi della Società indicati nel Sistema Disciplinare si pronunciano in merito all’eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall’OdV, attivando le funzioni di volta in volta competenti all’effettiva applicazione delle sanzioni.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamenti vigenti, nonché delle disposizioni previste dal Contratto applicato ai dipendenti della Società, laddove applicabili.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 Individuazione

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l’organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del MOG, nonché di curarne l’aggiornamento (nel presente MOG definito anche ODV - Organismo di Vigilanza), deve essere un organo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e quindi un organo della società diverso dall’organo dirigente.

Le linee guida di Asstra sopra citate, alle quali Actv S.p.A. intende ispirarsi, dettano una serie di criteri utili per una migliore efficacia della portata preventiva del Modello organizzativo anche in punto di individuazione concreta dell’ODV, suggerendo in particolare che si tratti di un organismo diverso dal

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

Consiglio di Amministrazione e dal Collegio sindacale e caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione nonché da onorabilità ed assenza di conflitti di interessi.

In attuazione di quanto sopra, l'ODV dovrà essere nominato dall'Organo Amministrativo con apposito incarico, a cui risponderà direttamente ed esclusivamente, per tutte le attività inerenti lo svolgimento della sua funzione.

Il soggetto o i soggetti individuati dovranno possedere idonei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità, imparzialità e professionalità in funzione dei compiti che dovrà o dovranno assolvere.

In particolare, i componenti dell'ODV dovranno soddisfare i requisiti di:

- autonomia ed indipendenza: mediante l'inserimento dell'Organismo nell'organizzazione aziendale in posizione tale da garantire l'autonomia, l'indipendenza e l'effettività dell'azione;
- professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- continuità d'azione.

Sarà cura dell'organo amministrativo verificare l'esistenza e la permanenza di tali requisiti, pena l'ineleggibilità o, in corso di mandato, l'eventuale decadenza.

La disciplina specifica dell'ODV è contenuta nell'apposito regolamento che lo stesso ha approvato, e che è stato vidimato dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente MOG.

9.2 Principi generali in tema di nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

In applicazione dei principi sopra esposti e in considerazione degli specifici compiti che fanno capo all'ODV, il relativo incarico viene affidato ad un organo collegiale composto di almeno 3 componenti, in quanto le dimensioni dell'azienda, il modello di *governance* e la varietà delle materie trattate dal Decreto rendono necessaria la coesistenza di soggetti con diverse professionalità e competenze.

L'ODV è nominato, nel rispetto delle normative vigenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione e con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente tra i componenti del medesimo e determina il compenso e la durata in carica dei componenti.

La durata dell'ODV è pari a tre anni o a quella indicata nella procedura di selezione ed i membri possono essere rinnovati nella carica.

In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca o decadenza di alcuno dei componenti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione mediante delibera di nuova nomina.

In tal caso il componente nominato durerà comunque in carica fino alla scadenza del mandato dell'ODV in carica.

La nomina quale componente dell'ODV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità e, nello specifico, costituiscono causa d'ineleggibilità e/o decadenza le circostanze

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

di cui all'art. 2382 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori) e quelle di cui all'art. 2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza dei sindaci). In generale, la nomina quale componente dell'ODV è condizionata all'insussistenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, ovvero di potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti da svolgere, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- situazioni personali o professionali tali da pregiudicare l'imparzialità richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'ODV;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- condanna, con sentenza, anche non definitiva, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, essere stati licenziati per altri motivi disciplinari, ovvero essere decaduti dall'impiego a seguito di conseguimento dello stesso mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.

Non possono inoltre essere nominati componenti dell'ODV:

- il coniuge, parenti e affini entro il secondo grado degli amministratori e dei sindaci della Società e dei revisori incaricati dalla società di revisione; gli amministratori, i sindaci, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli amministratori e dei sindaci delle società controllate;
- coloro che sono legati ad Actv S.p.A. o alle controllate da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altra natura, qualora tali rapporti ne possano compromettere l'indipendenza;
- coloro che abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di vigilanza di società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica.

I membri dell'ODV devono comunicare all'Organo Amministrativo, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza sopra elencate.

Il verificarsi di una delle situazioni sopra indicate o di altre, ritenute dall'organo amministrativo integranti gli estremi della "giusta causa", possono comportare la revoca, da parte del medesimo organo, dei poteri dell'ODV e l'attribuzione degli stessi ad altro/i soggetto/i.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

Al fine di garantire la stabilità e le prerogative dell'ODV, la revoca dei poteri e l'attribuzione degli stessi ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita comunicazione dell'organo amministrativo.

In casi di particolare gravità, l'organo amministrativo potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un Organismo *ad interim* sostitutivo

Sono previste altresì le seguenti espresse cause di revoca da membro dell'ODV:

- nel caso di membro interno alla Società:
 - qualora si verifichi in corso di mandato anche solo una delle cause d'ineleggibilità o decadenza previste di cui sopra;
 - per cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica aziendale ricoperta, qualora tale carica sia stata motivo di nomina;
 - per il venir meno dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione;
 - per motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- nel caso di membro esterno alla Società:
 - qualora si verifichi, in corso di mandato, anche solo una delle cause d'ineleggibilità o decadenza previste di cui sopra;
 - per il venir meno dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione;
 - per motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza ed autonomia;

La revoca dell'ODV o di un suo membro compete al Consiglio d'Amministrazione, che, nella medesima delibera, provvede alla sua sostituzione nel rispetto delle modalità previste al presente paragrafo.

9.3 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza e autonomia operativa

L'ODV espleta le proprie attività di vigilanza anche avvalendosi, in via sistemica, del supporto della funzione *Internal Audit*, e per attività particolari, di idonee risorse, anche esterne, che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento dei fini già detti.

Anche a tal fine, l'Organo Amministrativo, su indicazione dell'ODV, assegna ogni anno una dotazione adeguata di risorse finanziarie di cui il medesimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'assegnazione di tale *budget* permette all'ODV di operare sin dalla sua nomina in piena autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente MOG, secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 231/01.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

L'importo del *budget* annuale verrà di volta in volta concordato dall'organo amministrativo e dall'ODV, il quale, nell'eventualità di insufficienza dello stesso, potrà comunque chiederne l'integrazione, dandone motivata giustificazione.

L'organo amministrativo dovrà mantenere idonea registrazione dell'assegnazione del *budget* all'ODV.

Per quanto riguarda l'autonomia operativa, al fine di garantire l'effettività della stessa, la società ha previsto che le attività poste in essere dall'organismo medesimo non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fermo restando, tuttavia, che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento in quanto responsabile ultimo del funzionamento ed efficacia del Modello deliberato.

9.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'ODV è affidato il compito di vigilare:

1. sull'effettività del MOG, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito, e sull'osservanza delle prescrizioni del MOG, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
2. sull'efficacia ed adeguatezza del MOG in relazione alla struttura societaria ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
3. sull'opportunità di aggiornamento del MOG, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative;
4. sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOG.

A tal fine, all'ODV sono altresì affidati i compiti di:

- curare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal MOG;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con l'organo amministrativo per verificare i programmi di formazione del personale relativi al presente MOG e verificarne la relativa attuazione;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del MOG e verificarne la relativa attuazione;
- curare la predisposizione della documentazione interna contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari al fine del funzionamento del MOG;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG;
- coordinarsi con le altre funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione ai principi del MOG;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del MOG;
- riferire periodicamente all'organo amministrativo in merito all'attuazione del MOG.

L'ODV è responsabile degli audit interni e si raccorderà di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire eventuali ulteriori elementi di indagine.

Al fine di svolgere i compiti di cui sopra, l'ODV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal *management* in ordine agli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, nonché ai rapporti con consulenti, collaboratori e *partners* commerciali;

Pertanto, l'ODV può disporre:

- atti di ispezione;
- atti di controllo;
- accesso ad atti aziendali riservati e non;
- accesso ad informazioni o dati;
- accesso a procedure;
- accesso a dati contabili;
- accesso ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili.

Qualora venga opposto un diniego all'accesso agli atti, è obbligatorio che il diniego sia motivato. Laddove non concordi con la motivazione addotta, l'ODV dovrà trasmettere al vertice aziendale un rapporto esplicativo.

L'ODV dovrà riunirsi periodicamente in misura sufficiente a garantire la continuità e l'efficacia dell'attività di controllo, e comunque almeno ogni tre mesi, e redigere apposito verbale della riunione che viene inviata all'Organo Amministrativo. Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'ODV e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo esso potrà essere supportato da personale dedicato della funzione *Internal Audit*.

Inoltre, potrà avvalersi dell'ausilio delle funzioni sociali o consulenziali esterne che, di volta in volta, si rendessero necessarie.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

L'ODV eserciterà i poteri e le funzioni ad esso facenti capo nel rispetto di quanto previsto dal *“Regolamento dell'Organismo di vigilanza (valevole per gli ODV delle seguenti Società: AVM Holding S.p.A. – ACTV S.p.A. – Ve.La S.p.A).”*, il quale definisce le regole comportamentali e procedurali (autorganizzazione) per l'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza della della Società AVM Holding S.p.A. e delle Società da essa controllate, integrando e non sostituendo le previsioni contenute nel presente Modello, destinato a prevalere su eventuali previsioni regolamentari in contrasto con esso.

All'ODV di AVM è stato infine attribuito il ruolo di Organismo indipendente di Valutazione per tutte le società di gruppo, ai fini della attestazione del corretto assolvimento ex lege 190 degli obblighi di pubblicazione in trasparenza da parte dei process owners.

9.5 Principi generali per il coordinamento delle attività degli organismi di vigilanza del Gruppo AVM

Salva l'autonomia e l'indipendenza di ciascun ODV nello svolgimento dei compiti di vigilanza assegnati dall'Organo amministrativo di riferimento, il Gruppo AVM si è dotato del Documento recante *“Principi Generali per il coordinamento delle attività degli organismi di vigilanza del Gruppo AVM”* inteso a conferire uniformità alle attività svolte dagli O.d.V. del Gruppo AVM per quanto riguarda: (i) la metodologia e l'impostazione di lavoro; (ii) i rapporti con le altre funzioni di controllo, gli Organi sociali ed il Management; (iii) il generale coordinamento delle attività di vigilanza svolte da ciascuno nell'ambito della Società di riferimento e, nel complesso, del Gruppo AVM.

In particolare, ai sensi del citato Documento, gli ODV, sotto il coordinamento dell'ODV della Capogruppo, svolgono incontri periodici, con cadenza almeno semestrale, allo scopo di:

- condividere i piani di vigilanza annuali (o pluriennali) al fine di sfruttare sinergie di Gruppo nell'effettuazione e programmazione dei controlli su aree a rischio reato comuni;
- mettere a fattor comune la pianificazione delle iniziative e le principali attività svolte nel periodo di riferimento, in ordine all'attuazione ed effettività del Modello, nonchè per consentire una visione complessiva dei rischi riconducibili alla risk analysis di ciascun Modello adottato dalle Società del Gruppo AVM, e garantire unitarietà nelle proposte e negli interventi correttivi rientranti nelle prerogative dell'ODV, nell'ambito del generale andamento del Gruppo AVM;
- razionalizzare la portata degli interventi di controllo, ove la singola attività di vigilanza avesse ad oggetto ambiti di intervento comuni a più Società (es. ricorso a consulenze esterne in relazione all'esame di un'area a rischio comune a tutte le Società del Gruppo);
- rendere possibile la prevenzione, all'interno del Gruppo, di rischi già concretizzatisi all'interno di una singola Società, attraverso il continuo adeguamento della mappatura dei rischi contenuta in ciascun Modello 231;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

- consentire di sfruttare le competenze specifiche all'interno dei singoli ODV per approntar un programma preventivo e di generale vigilanza tendenzialmente comune;
- condividere tematiche di interesse trasversale tra gli ODV.

9.6 Obblighi di segnalazione all'ODV e obblighi di informazione dell'ODV e nei confronti dello stesso - Flussi informativi

9.6.1 Obblighi di segnalazione

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del MOG, ogni informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del MOG stesso nelle aree di attività a rischio.

Le informazioni riguardano, in genere, tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa.

L'OdV deve pertanto essere tempestivamente informato da tutti i soggetti interni alla Società, nonché dai Terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

La violazione del presente obbligo di segnalazione costituisce un illecito disciplinare, sanzionato in conformità a quanto stabilito dal Sistema disciplinare e sanzionatorio previsto dal Modello, dalla legge e dai contratti applicabili.

Le segnalazioni all'ODV di cui al presente paragrafo saranno effettuate per il tramite di Archiflow, secondo le modalità di cui alla procedura PS 075 *"Obblighi di pubblicazione in ambito di trasparenza e di trasmissione dei flussi informativi agli organismi di vigilanza"* oppure a mezzo della casella di posta elettronica appositamente istituita (organismo.vigilanza@actvspa.it) nella quale l'ODV potrà ricevere segnalazioni da parte di qualsiasi soggetto venuto a conoscenza di gestioni anomale nell'ambito delle attività di Actv S.p.A. e, in particolare, da parte dei soggetti che non possono accedere ad Archiflow.

Le segnalazioni aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta del MOG dovranno essere raccolte o annotate ed archiviate.

In ogni caso, l'ODV agirà in modo da assicurare - anche nel momento in cui la segnalazione venga inoltrata a soggetti terzi - la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

Al dipendente che segnala condotte illecite ai sensi del presente paragrafo sono garantite le medesime tutele di cui alla Procedura *“Tutela del dipendente del Gruppo A.V.M. che segnala illeciti (cd. whistleblower)”* per la quale si rimanda al paragrafo seguente.

L’ODV prenderà in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Eventuali provvedimenti disciplinari saranno comunque adottati solo dai competenti organi e funzioni della Società.

9.6.2 Tutela del dipendente che segnala illeciti

In conformità a quanto stabilito dall’art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, rubricato *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”* e novellato dall’art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità in cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, la Società si è dotata della Procedura *“Tutela del dipendente del Gruppo A.V.M. che segnala illeciti (cd. whistleblower)”*, intesa a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali delle segnalazioni di illeciti e a indicare le tutele a favore del dipendente del Gruppo A.V.M. che, venutone a conoscenza, in ragione del suo rapporto di lavoro, segnali al Responsabile della prevenzione della corruzione, all’ANAC o all’Autorità giudiziaria fatti e condotte illecite o irregolari ai danni dell’interesse pubblico.

In conformità a quanto previsto dalla citata Procedura, il segnalante è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di atti pregiudizievoli che incidano sulle sue condizioni di lavoro.

Nei confronti del segnalante, quindi, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla sua segnalazione.

La tutela trova applicazione quando il comportamento del dipendente che effettui la segnalazione non integri l’ipotesi di reato di calunnia o diffamazione, essendo comunque in buona fede.

Non trova, invece, applicazione quando la segnalazione contenga informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave.

In tali ultime ipotesi le condizioni di tutela cessano solo in presenza di una sentenza, anche di primo grado, sfavorevole al segnalante, per i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	-------------------------------------

9.6.3 Obblighi di informativa

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente nonché a quelle previste dalle specifiche procedure e protocolli adottati dalla Società, i Destinatari del MOG sono tenuti all’adempimento degli obblighi di informativa di cui alla allegata Procedura PS075 *“Obblighi di pubblicazione in ambito di trasparenza e di trasmissione dei flussi informativi agli organismi di vigilanza”*, da considerare parte integrante del presente Modello.

10. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

10.1 Principi generali

Un aspetto essenziale per l’efficace attuazione del MOG è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal MOG stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne richiamate dal MOG (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e), art. 7, comma quarto, lett. b), D. Lgs. 231/01 e Linee Guida Asstra, Sez. E. Sistema disciplinare),

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’effettiva commissione di un reato e, quindi, dall’instaurazione e dall’esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal MOG, infatti, sono assunte da Actv S.p.A. in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che incombe sulla Società stessa.

Del presente sistema disciplinare e sanzionatorio è data adeguata conoscenza anche per il tramite della sua pubblicazione nelle bacheche aziendali oltre a quanto stabilito a pagina 71.

10.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente MOG, tutti i dipendenti, i lavoratori assunti con contratto di collaborazione, i lavoratori in forza di contratto di somministrazione o distacco ex D. Lgs. 276/03, gli amministratori, i Direttori Generali di nomina assembleare, i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la medesima.

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L’ODV verifica che siano adottate misure specifiche per l’informazione di tutti i soggetti sopra indicati, sin dal sorgere del rapporto con l’ente, circa l’esistenza ed il contenuto del MOG ed, in particolare, del presente apparato sanzionatorio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

10.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Le condotte tenute dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente MOG sono definiti come illeciti disciplinari. In particolare per violazione/inosservanza del Modello, si intende: la violazione delle norme previste dalla normativa ambientale e dalla normativa prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008 applicabili alla realtà aziendale, con particolare riferimento alla mancata osservanza degli adempimenti richiesti e richiamati all'interno delle Procedure vigenti in materia che si richiamano integralmente.

Essi sono soggetti alle iniziative di controllo dell'ODV e porre ostacolo a tali iniziative (a titolo di esempio non trasmettere i flussi informativi nei termini o non attestarne negativamente nei termini la sussistenza) costituisce illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti e dei quadri sono quelle previste dal singolo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al lavoratore ed esposti nelle bacheche aziendali, dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali altre norme applicabili.

Il contratto applicato in Actv S.p.A. è il seguente:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità TPL) e ss.mm.ii.

In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

I comportamenti che costituiscono violazione del MOG e le relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento del **“rimprovero/richiamo verbale”** o della **“censura”** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal MOG (ad es.: mancata osservanza delle procedure prescritte; omissione di comunicazioni all'ODV; omissione di controllo, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG stesso.
2. Incorre nel provvedimento del **“rimprovero/ammonizione per iscritto”** o della **“sospensione dal servizio”** il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal MOG o nell'adottare, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG.
3. Incorre nel provvedimento della **“multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione”** il lavoratore che, violando le procedure interne previste dal MOG o adottando nell'espletamento di attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite da Actv S.p.A., determinano una

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

situazione di pericolo per l'integrità dei beni della società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

4. Incorre nel provvedimento della **“sospensione dal servizio/lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni”** o della **“proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga”** il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal MOG o adottando nell'espletamento di attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG, arrechi danno a Actv S.p.A., compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta, nell'anno solare, nelle violazioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite da Actv S.p.A., determinano un danno ai beni della società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del **“licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto”** o della **“retrocessione al grado immediatamente inferiore”** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG diretto in modo univoco al compimento o al tentativo del compimento di un'azione delittuosa sanzionata dal D. Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta, nell'anno solare, nelle violazioni di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire radicalmente meno la fiducia della società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda. Tale condotta costituisce una grave infrazione alla disciplina delle disposizioni impartite da Actv S.p.A. e una grave infrazione alla diligenza nel lavoro.
6. Incorre nel provvedimento del **“licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto”** o della **“destituzione”** il lavoratore il cui comportamento risulti giudicato colpevole in via definitiva di commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

Costituiscono altresì illecito disciplinare ai sensi del presente MOG i comportamenti posti in essere in violazione dell'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante e delle misure a tutela di quest'ultimo indicate nel paragrafo concernente la *“Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblower)”*.

Costituisce parimenti illecito disciplinare il comportamento di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che connotano la condotta costituente illecito disciplinare.

In particolare, nell’ambito dei reati inerenti la salute e sicurezza sul lavoro sono stati individuati i seguenti comportamenti oggetto di applicazione di sanzioni come sopra specificato:

- mancata osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai preposti;
- utilizzo non corretto di: macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, attrezzature, dispositivi di sicurezza;
- mancato uso dei dispositivi di protezione individuale o loro manomissione;
- mancata segnalazione inefficienza di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e protezione;
- rimozione e modifica di dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo presenti sulle macchine ed attrezzature;
- comportamenti inappropriati e non sicuri;
- mancata partecipazione a corsi di formazione;
- mancata presentazione a visite di controllo;
- rifiuto ingiustificato di designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

È fatto salvo il diritto della società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento del lavoratore.

10.4 Sanzioni per i lavoratori a “progetto” e i collaboratori coordinati e continuativi

I lavoratori cosiddetti “parasubordinati” (vale a dire i lavoratori a “progetto” – per quanto riguarda le collaborazioni a progetto in essere alla data del 25 giugno 2015 e fino alla loro scadenza - ed i collaboratori coordinati e continuativi), proprio per la peculiarità del rapporto in essere con la Società, non di lavoro subordinato ma di collaborazione, sono sottratti al potere disciplinare del Datore di Lavoro di cui all’art. 2106 del Codice Civile. Per tali soggetti, i quali comunque devono sottostare alle norme regolamentari del MOG, il sistema sanzionatorio deve trovare la propria fonte e disciplina necessariamente in clausole che dovranno essere apposte al contratto, al pari di quanto avviene per qualsiasi soggetto esterno alla Società (vedi successivo p.to 8), che prevedano la possibilità per la Società di recedere unilateralmente dal contratto, nel caso in cui il lavoratore “parasubordinato” non adempia all’obbligo di osservare i principi ed

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

i protocolli del MOG. Le sanzioni potranno essere costituite dalla previsione di penali di natura pecuniaria ex art. 1382 ss. c.c., o, nei casi più gravi, dalla risoluzione del contratto.

10.5 Sanzioni per i lavoratori in forza di contratto di “somministrazione” o “distacco” ex D. Lgs. 276/03”

I lavoratori dipendenti di altro soggetto, i quali lavorano nell’organizzazione della Società in base ad una delle tipologie contrattuali previste dal D. Lgs. 276/03, quali la somministrazione di lavoro ed il distacco, sono soggetti unicamente al potere disciplinare del proprio Datore di Lavoro, soggetto terzo rispetto alla Società. In tali ipotesi, vista comunque la necessità di imporre a tutti i soggetti che operano nella struttura l’osservanza del MOG, le sanzioni disciplinari dovranno essere previste specificatamente in seno al contratto rispettivamente di somministrazione e distacco, a carico della Società somministrante o distaccante. La Società somministrante o distaccante dovrà obbligarsi a far rispettare il MOG ai propri dipendenti impiegati presso Actv S.p.A., con la conseguenza, in difetto, del pagamento di penali o della risoluzione del rapporto contrattualmente convenuto.

10.6 Sanzioni per i dirigenti

Quando la violazione delle regole previste dal presente MOG o l’adozione, nell’espletamento di attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG stesso è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal relativo contratto nazionale, secondo il procedimento previsto per le altre categorie di dipendenti, indicato sopra al punto 3.

Quale sanzione specifica, potrà essere disposta anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

Per essi si è previsto pertanto di esplicitare nel contratto individuale una clausola in cui è statuito che la cosciente e persistente ovvero la cosciente e grave violazione dei principi di comportamento e delle regole procedurali contenuti nel MOG, costituisce inadempimento che consentirà alla Società di avvalersi del diritto di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicabile.

Nell’ipotesi, invece, di colposa violazione dei principi di comportamento e delle regole procedurali contenuti nel Modello la violazione medesima potrà essere comunicata e archiviata nel fascicolo personale del dirigente.

Tali infrazioni potranno essere considerate dall’organo amministrativo in sede di determinazione degli aumenti di compenso fatti salvi gli scatti d’anzianità previsti dalla contrattazione collettiva.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

In ogni caso resta salva la facoltà per la Società di proporre azione risarcitoria anche laddove, in conseguenza della violazione posta in essere dal dirigente, siano stati emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti della Società medesima provvedimenti sanzionatori ex Decreto 231.

10.7 Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza (art. 5, c. 1, lett. a del D. Lgs. 231/01)

La Società valuta con rigore le infrazioni del presente Modello attuate dai vertici aziendali che sono tenuti a rappresentare l'immagine della Società medesima verso i dipendenti e gli azionisti. La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori di correttezza e trasparenza presuppone che tali valori siano innanzitutto acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali in modo tale da costituire esempio e stimolo per coloro che operano a qualsiasi livello nell'interesse della Società.

Il presente sistema sanzionatorio, in ogni caso, non incide su quanto già previsto in materia di responsabilità degli amministratori e sindaci nello svolgimento delle loro funzioni dalla normativa vigente nel Codice Civile, da leggi speciali e, eventualmente, dallo statuto societario.

Anche per gli amministratori e sindaci, altresì, è previsto che entro 60 giorni dal ricevimento di una copia del Modello, devono sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza del contenuto del medesimo anche in ordine alle previsioni disciplinari ivi contenute.

In caso di violazione dei principi di comportamento e regole procedurali previste dal Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale. Ciascun sindaco o consigliere singolarmente, ovvero ciascun organo nel suo complesso, potrà provvedere ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente alla gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dev'essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione.

Come misura sanzionatoria massima è prevista la convocazione dell'assemblea dei soci avente come o.d.g. la proposta di revoca dell'incarico e/o la proposta d'esperimento di un'azione di responsabilità.

In ogni caso resta salva la facoltà per la Società di proporre azione risarcitoria anche laddove, in conseguenza della violazione posta in essere dall'amministratore o sindaco, siano stati emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti della Società medesima provvedimenti sanzionatori ex Decreto 231.

10.8 Sanzioni nei confronti di soggetti esterni

Specifiche clausole contrattuali inserite, nei contratti o negli accordi con agenti, consulenti o altre aziende per la fornitura di prestazioni professionali o di materiali, prevederanno la risoluzione del rapporto

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	--

contrattuale ovvero il diritto di recesso dal medesimo nel caso in cui collaboratori esterni (agenti, consulenti etc.) o altre persone fisiche o giuridiche comunque legate a Actv S.p.A. da un rapporto contrattuale, porranno in essere comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MOG e tali da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto.

In tali casi, resta salva la facoltà di richiesta di risarcimento, qualora da tali comportamenti derivino danni alla società come, a mero titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della società.

L'ODV, in coordinamento con DILEG, verifica che nella modulistica contrattuale sia inserita la clausola di cui al presente punto, come sotto specificato:

«La Società *[denominazione Società]* (di seguito anche la “Società”) ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello 231”) ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto”) ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche “OdV”).

La Società nell'esercizio delle proprie attività si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori: atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal proprio Modello 231 e dal proprio Codice Etico; atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001.

A tal riguardo, *[estremi del fornitore/controparte]* dichiara: di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti; di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del Codice Etico adottato da *[denominazione Società]*, pubblicato sul sito web della Società, che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società.

Il *[estremi del fornitore/controparte]*, nell'ambito del rapporto contrattuale con *[denominazione Società]* si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da *[denominazione Società]* che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società.

Il *[estremi fornitore/controparte]* si impegna ad ottemperare alle eventuali richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte della Società e dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 della stessa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

Inoltre, la Società ha attivato uno specifico canale di comunicazione ed una specifica procedura *“Obblighi di pubblicazione in ambito di trasparenza e di trasmissione dei flussi informativi agli organismi di vigilanza”* che ha lo scopo di segnalare e trasmettere allo stesso OdV eventuali violazioni del Codice Etico, dei protocolli 231 ed in genere delle prescrizioni previste nel Modello 231. Tali segnalazioni ed informazioni possono provenire anche da terze parti ed essere indirizzate all’OdV al seguente indirizzo di posta elettronica: organismo.vigilanza@actvspa.it».

10.9 Applicazione delle sanzioni e procedimento disciplinare

Responsabile della concreta applicazione delle sanzioni disciplinari sopra descritte è – per quanto riguarda i dirigenti – l’organo amministrativo e – per quanto riguarda i lavoratori non dirigenti - il Datore di lavoro, i quali applicheranno le sanzioni nel rispetto della normativa vigente, su eventuale segnalazione dell’ODV. In ogni caso l’ODV dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente MOG, fin dal momento della contestazione disciplinare.

All’ODV dovrà essere data, parimenti, comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

11. PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE SUL MODELLO

11.1 Informazione

Al fine di garantire l’efficace attuazione del MOG è necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta in esso contenute nei confronti di tutti i soggetti aziendali, siano essi apicali o dipendenti o *partners* che intrattengono rapporti con la Società.

A tal fine le direzioni competenti devono garantire:

- l’esposizione permanente del Modello in formato elettronico mediante inserimento nell’*intranet* aziendale e per estratto sul sito della società;
- la comunicazione dell’avvenuta adozione del MOG a tutte le risorse in organico alla società mediante disposizione di servizio, con indicazione delle modalità di consultazione del medesimo;
- consegna di copia integrale del MOG a tutti i soggetti apicali (amministratori, personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza), al Collegio Sindacale ed al Revisore Contabile, con tracciabilità dell’avvenuta consegna;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

- per i neo assunti, comunicazione nella lettera di assunzione con indicazione delle modalità di consultazione del medesimo, e per i soggetti apicali consegna materiale del Modello con tracciabilità dell'avvenuta consegna;
- inserimento di specifica clausola contrattuale per collaboratori esterni e *partners*, volta a formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del MOG.

11.2 Formazione

Sul piano della formazione, sebbene il Decreto non istituisca direttamente in capo all'Ente un obbligo di formazione verso i dipendenti ed i dirigenti, alla luce degli interventi giurisprudenziali, affinché sia garantita l'attuazione e l'efficacia del MOG, è necessario predisporre un programma informativo che assicuri un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello da parte dei dipendenti e dirigenti. La formazione del personale per la diffusione e la conoscenza del MOG sarà gestita da DIPER in stretta cooperazione con l'ODV e sarà articolata ai seguenti livelli:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:
 - 1) formazione iniziale sul MOG e relativi protocolli di prevenzione che prevedano flussi informativi ad opera della funzione medesima verso ODV;
 - 2) formazione periodica in occasione di modifiche al MOG;
 - 3) apposita clausola sui contratti di lavoro dei dirigenti;
- personale dipendente:
 - 1) nota informativa adeguatamente diffusa al momento della diffusione del MOG;
 - 2) formazione iniziale;
 - 3) formazione periodica in occasione di modifiche al MOG;
 - 4) apposita clausola sui contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti;
- consulenti, *partners* commerciali e collaboratori:
 - 1) nota informativa in ordine all'adozione ed al contenuto del MOG per coloro che, alla data della delibera di adozione, già rivestono tale qualifica;
 - 2) informativa orale e scritta in sede di stipula del contratto;
 - 3) apposita clausola in calce a tutti i nuovi contratti da sottoscrivere separatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. come meglio sopra specificato al p.to 10.8 (Sanzioni nei confronti di soggetti esterni).

La formazione verrà erogata in aula e/o in modalità e-learning e l'effettività del percorso formativo sul MOG sarà attestata, rispettivamente, da appositi registri che indicheranno le ore di frequenza di ciascun lavoratore, debitamente sottoscritte dal medesimo, o mediante strumenti di formazione a

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	-------------------------------------

distanza che prevedano la tracciatura e con somministrazione di *test* di valutazione sul grado di apprendimento alla fine del corso.

Il Consiglio di Amministrazione di Actv S.p.A, nella seduta del 31 Gennaio 2020, ha deliberato l'approvazione del "Piano della formazione 2020-2022 in materia di Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e L. 190/2012" del Gruppo AVM.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

12. MONITORAGGIO CONTINUO E VERIFICHE SULL’EFFICACIA DEL MOG

12.1 Verifiche e controlli sul MOG

Ai fini dell’espletamento del compito istituzionale di verifica circa l’efficacia del modello, l’ODV potrà porre in essere due tipi di controlli:

- i. sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilievo conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- ii. sul rispetto delle procedure e protocolli di prevenzione: periodicamente sarà verificata l’efficacia del presente MOG con le modalità stabilite dall’ODV.

Inoltre, sarà intrapresa una rivisitazione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’ODV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi.

All’esito del controllo, sarà redatto un rapporto da sottoporre all’attenzione dell’organo amministrativo (contestualmente al rapporto semestrale predisposto dall’ODV) che evidenzierà eventuali carenze e suggerisca i correttivi da intraprendere.

La verifica sarà effettuata secondo le modalità che verranno determinate dall’ODV anche, se del caso, avvalendosi di professionisti esterni.

12.2 Aggiornamento e adeguamento

Ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/01, all’ODV è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento.

L’organo amministrativo delibera in merito all’aggiornamento del MOG ed al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di interventi normativi, ovvero di:

- i. significative violazioni delle prescrizioni del MOG;
- ii. modifiche dell’assetto interno di Actv S.p.A. e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
- iii. esito dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all’ODV, il quale, a sua volta, verificherà che siano rese operative e curerà la corretta comunicazione dei contenuti all’interno e, ove previsto, all’esterno della Società. L’ODV provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l’organo amministrativo circa l’esito dell’attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l’aggiornamento e/o adeguamento del MOG.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del MOG siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, l'organo amministrativo può delegare all'ODV il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al MOG che attengano ad aspetti di carattere meramente descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti ufficiali deliberati dall'organo amministrativo o da funzioni aziendali munite di specifica delega (quali, ad esempio, l'organigramma ed il documento di definizione della struttura organizzativa).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'ODV presenta all'organo amministrativo un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta, al fine di consentirne la ratifica da parte del medesimo organo amministrativo.

13. FOCUS DI PARTE GENERALE INERENTE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

13.1 Premessa

Avm S.p.A., si configura quale società a partecipazione pubblica ai sensi ed effetti degli artt. 2, comma 1, lett. n), del d. lgs. 175/2016, cd. Decreto Madia, essendo partecipata al 100% dal Comune di Venezia.

Pertanto, ad Actv S.p.A. si applicano le disposizioni dagli articoli da 2 a 15 del suindicato testo normativo.

La Società, a partecipazione interamente pubblica e posta al vertice di un gruppo che eroga servizi pubblici essenziali a favore della collettività, gestisce fisiologicamente una pluralità articolata e sistematica di rapporti e relazioni di natura pubblicistica, tali da rendere meritevole di particolare attenzione, da parte della stessa, il tema della prevenzione, dell'organizzazione e del controllo rispetto alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Per tale ragione la Società, ferma restando la trattazione analitica dei presidi assunti in tale ambito che è contenuta nei singoli Protocolli che compongono la Parte Speciale del Modello, ha inteso inserire questo focus di approfondimento inerente alla materia dei reati contro la Pubblica Amministrazione già nella Parte Generale del Modello stesso.

Prima di esaminare i reati contro la Pubblica Amministrazione potenzialmente applicabili alla Società, è necessario precisare i concetti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio e cosa debba intendersi per Pubblica Amministrazione (PA).

La formulazione degli articoli 357 e 358 c.p. risolve in gran parte i numerosi dubbi interpretativi in merito all'individuazione dei soggetti cui riconoscere le qualifiche anzidette.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

Si riconosce che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio possa essere attribuita anche a un soggetto privato cui sia stato affidato, per legge o per atto amministrativo, l'esercizio di determinate funzioni:

- per quanto concerne la qualifica di pubblico ufficiale si fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi¹;
- per quanto concerne la definizione di incaricato di pubblico servizio vengono ricompresi coloro i quali, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione, mancano di poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

A titolo meramente esemplificativo e riassuntivo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le:

- a) funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale ecc.);
- b) amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. -, membri dell'Autorità per Energia Elettrica e il Gas, dell'AATO, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche ecc.);
- c) giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per "Pubblico Servizio" si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione.

13.2 Reati ex l. n. 190/2012

I reati ex L. 190/2012 rilevanti per la Società sono i seguenti:

- Peculato (art. 314 c.p.);

¹ Secondo la giurisprudenza (Cass. S.U. sent. n. 7958/1992) i poteri autoritativi non sono solo quelli coercitivi ma anche quelli costituenti esplicazione di un potere pubblico discrezionale, mentre per poteri certificativi devono intendersi tutte le attività di documentazione cui l'ordinamento riconosce efficacia probatoria.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 c.p.);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

13.3 Aree a maggior rischio di corruzione e principi di controllo specifici

Di seguito si riportano le aree a maggior rischio di corruzione nel cui ambito potrebbero potenzialmente essere commessi i reati di cui sopra.

Per ciascuna di esse la Società ha adottato i principi di controllo specifici dettagliati nelle Parti Speciali:

- Gestione offerta/negoziazione/stipula di contratti con soggetti pubblici per la vendita/affidamento di beni e servizi di pubblica utilità mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

- Negoziazione e stipula di contratti per l'affidamento di lavori e l'approvvigionamento di beni e servizi mediante gare pubbliche o trattative private.
- Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori.
- Gestione degli acquisti di consulenze e prestazioni professionali.
- Gestione della contabilità fornitori.
- Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per lo svolgimento di attività regolate dalla legge.
- Gestione delle richieste, delle comunicazioni e dei rapporti con Autorità Pubbliche di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge.
- Gestione dei rapporti con gli utenti.
- Gestione di verifiche, accertamenti e ispezioni da parte dei Soggetti Pubblici preposti e delle Autorità Pubbliche di Vigilanza.
- Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici.
- Gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali e procedimenti arbitrali.
- Gestione delle utilità (omaggi, forme di ospitalità, donazioni, sponsorizzazioni e altri atti di liberalità).
- Gestione della finanza e tesoreria.
- Selezione, assunzione e gestione del personale.
- Gestione degli adempimenti riguardanti l'assunzione di personale appartenente a categorie protette (o la cui assunzione è agevolata) e dei relativi trattamenti previdenziali.

13.4 Adempimenti per la trasparenza

La disciplina sulla trasparenza e l'integrità, strettamente correlata all'anticorruzione, è contenuta sia nella legge 190/2012 sia nel D.lgs. 33/2013; quest'ultimo è stato profondamente innovato dal D.Lgs 97/2016. Anche nell'ambito della trasparenza, rileva la distinzione tra società ed enti controllati e gli altri enti, dal momento che solo ai primi si applica per intero la disciplina.

In via generale la Società, nella piena consapevolezza del fatto che la trasparenza è uno strumento indispensabile per la prevenzione della corruzione, ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 15 a 33, della L. 190/2012, pubblicando in apposita sezione del proprio sito internet (denominata "Società Trasparente") le informazioni che la normativa individua tra gli obblighi di comunicazione in capo alle società partecipate e non controllate da amministrazioni pubbliche.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

14. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001)

Tali reati riguardano quelli realizzabili nell’ambito dei rapporti tra la società e la Pubblica Amministrazione, da intendersi atti commessi in danno allo Stato, ad altri Enti Pubblici e alla Comunità Europea attuati da soggetti privati o da pubblici ufficiali o da soggetti incaricati di un pubblico servizio.

Di seguito vengono descritte, in sintesi, le singole fattispecie di reato previste nel d.lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25 contenuti nel Capo I sezione III.

In particolare i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili:

- a) Ipotesi di corruzione;
- b) Ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni;
- c) Le ipotesi di truffa;
- d) I reati in danno degli interessi finanziari dell’Unione Europea introdotti con l. n. 75/2020.

a) Reati di concussione e di corruzione

Il codice penale, al titolo II, capo I, prevede le ipotesi di corruzione, ivi comprese la malversazione e l’indebita percezione di erogazioni. Il d.lgs. n. 231/2001 relativamente alla incidenza della gravità sanziona in modo graduale le ipotesi di corruzione.

Concussione (art. 317 c.p.)

E’ il reato che commette il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L’abuso della qualità e dei poteri consiste in una strumentalizzazione da parte del soggetto agente della propria qualifica soggettiva o dei poteri pubblici di cui è investito.

La costrizione viene ravvisata nelle ipotesi di utilizzazione della violenza o minaccia per determinare il soggetto passivo.

Si tratta di reato proprio, ovvero può essere commesso solo dal pubblico ufficiale, che si consuma momento e luogo in cui avviene la promessa o la dazione.

Oggetto giuridico è rappresentato dal buon andamento e dall’imparzialità della P.A.

Circostanza attenuante speciale: il fatto è di particolare tenuità (art. 323-bis).

La legge 69/2015 include oggi fra i “soggetti attivi” del reato di concussione anche gli “incaricati di un pubblico servizio”.

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.).

Il reato punisce il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

Trattasi di reato proprio, plurisoggettivo, di danno, di mera condotta.

L'oggetto giuridico tutelato è, anche in questo caso, il buon andamento ed imparzialità della P.A. e l'interesse della P.A. alla correttezza e probità dei pubblici funzionari.

Il reato in parola si consuma al momento e luogo di accettazione di indebita retribuzione o della relativa promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) - C. propria.

Nozione: Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Natura giuridica: reato proprio, plurisoggettivo, di danno, di mera condotta.

Elemento soggettivo: dolo specifico (corr. antecedente); dolo generico (corr. susseguente).

Anche in questo caso, il bene giuridico tutelato dalla norma è il buon andamento ed imparzialità della P.A. e l'interesse della P.A. alla correttezza e probità dei pubblici funzionari.

La consumazione avviene nel momento e nel luogo di accettazione di indebita retribuzione o della relativa promessa.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

La legge n. 86/1990 ha introdotto, quale fattispecie autonoma di reato, la corruzione in atti giudiziari che si caratterizza per la specialità dell'elemento costitutivo dell'atto d'ufficio, che è un atto giudiziario e, dunque, come tale rilevante nel processo civile, penale e amministrativo.

Soggetto attivo è non solo il magistrato ma qualunque altro soggetto dalla legge abilitato a compiere nel processo atti giudiziari.

La condotta penalmente rilevante è la medesima dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p.) e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

Elemento soggettivo: dolo specifico rappresentato dall'intento di danneggiare o favorire una parte di un processo civile, penale o amministrativo, a prescindere dal verificarsi o meno delle predette finalità.

Secondo le Sezioni unite della Cassazione (sent. 21.4.2010, n.15208) il delitto in esame si configura pur quando il denaro o l'utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto (ovvero nella corruzione susseguente). Nel medesimo arresto, la Suprema Corte ha altresì affermato che "atto giudiziario" è quello funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale. E' inoltre indifferente che l'atto compiuto sia conforme, o non, ai doveri d'ufficio (Cass. 3.7.2007, n. 25418).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

Il fatto costitutivo del reato in questo caso è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

Con riferimento al rapporto tra la fattispecie in esame e le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 322 c.p., la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 12228/2013), ha chiarito i criteri di distinzione tra l'istigazione di corruzione attiva e il tentativo di induzione indebita: *"Sotto il profilo linguistico, il concetto di "induzione" presuppone un quid pluris rispetto al concetto di „sollecitazione" di cui all'art. 322 c.p., commi 3 e 4, e deve essere colto nel carattere perentorio ed ultimativo della richiesta e nella natura reiterata ed insistente della medesima. Sul piano strutturale, la condotta induttiva, diversamente dalla sollecitazione, deve coniugarsi dinamicamente con l'abuso, sì da esercitare sull'extraneus una pressione superiore rispetto a quella conseguente alla mera sollecitazione. Pertanto, il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perchè mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori".*

L'impostazione seguita dalle Sezioni Unite è stata confermata dalle pronunce successive, le quali ravvisano la peculiarità dell'istigazione alla corruzione ex art. 322, 3° e 4° comma, c.p. nella natura paritetica del rapporto che il pubblico ufficiale tenta di instaurare con il privato con l'offerta corruttiva.

Così Cass. pen., sez. VI, 04/02/2014, n. 23004. *"La condotta di sollecitazione, punita dal comma 4 dell'art. 322 c.p., si distingue sia da quella di costrizione - cui fa riferimento l'art. 317 c.p., nel testo come modificato dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012 - che da quella di induzione - che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 quater c.p., introdotta dalla medesima l. n. 190 - in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri".*

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	--	------------------------------------

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli art.t. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità [32 quater].

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La norma è stata profondamente modificata dalla riforma del 2012, contestualmente alla riscrittura dell'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio delle funzioni).

I primi due commi dell'art. 322 c.p. sanzionano, come autonome ipotesi delittuose, il tentativo di corruzione attiva, in cui il privato formula la proposta corruttiva, che rimane tuttavia disattesa dal pubblico ufficiale.

Il 1° comma dell'art. 322 punisce la condotta di colui che offre o promette denaro od altra utilità non dovuti al pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La disposizione riprende la formulazione del nuovo art. 318 c.p., facendo riferimento non più al compimento di un atto specifico ma al generico esercizio delle funzioni o dei poteri.

Il 2° comma, invece, punisce l'offerta o la promessa indirizzata al pubblico ufficiale o all'incaricato affinché questi ometta o ritardi un atto dell'ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio. La norma sanziona il tentativo di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p.

Entrambe le disposizioni sono state coordinate con il nuovo testo dell'art. 320 c.p. (che estende i fatti di corruzione di cui agli art.t. 318 e 319 c.p. all'incaricato di pubblico servizio): l'istigazione alla corruzione si applica dunque anche quando il tentativo del privato è indirizzato all'incaricato di pubblico servizio, qualifica che a seguito della novella del 2012 comprende anche chi non rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Il terzo e il quarto comma disciplinano, invece, il c.d. tentativo di corruzione passiva, punendo la condotta del pubblico ufficiale che sollecita il privato a dare o promettere denaro o altra utilità in cambio dell'esercizio delle funzioni o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In particolare, il 3° comma sanziona il tentativo di corruzione passiva impropria, punendo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Analogamente al 1° comma, anche la disposizione in esame è stata modificata dalla l. 190/2012 e riallineata alla nuova formulazione dell'art. 318 c.p., rinviando non più all'atto specifico ma alla funzione pubblica.

Il 4° comma regola, infine, l'ipotesi di istigazione alla corruzione propria volta a sanzionare condotte del p.u. che sollecita il pagamento di denaro o la corresponsione dell'utilità per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

La citata previsione ha esteso l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 314, 316, 317, 317 bis, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 e 322, terzo e quarto comma, ai fatti commessi dai soggetti indicati dalla norma medesima. Ha inoltre previsto che le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applichino anche se il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, oltre che alle persone sopra ricordate, alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria.

Circostanze attenuanti (art. 323 bis c.p.).

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi».

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

L'incriminazione in esame, rispetto alla vera e propria corruzione, appresta una tutela anticipata del prestigio, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, sanzionando una porzione di condotta antecedente al vero e proprio accordo illecito, colpendo precisamente già l'opera di mediazione con finalità illecite di tutte quelle figure che si interpongono tra il corruttore e il pubblico ufficiale.

Difatti, il momento dell'accordo illecito è spesso solo l'atto finale di un percorso di avvicinamento del privato al pubblico dipendente, che può essere caratterizzato anche dall'intervento di terzi soggetti influenti, in grado di ridurre le distanze rispetto alle scelte amministrative dell'apparato pubblico e di condizionarle.

La norma, pertanto, sanziona, con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

b) Ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni.

Il codice penale prevede agli artt. 316 bis e seguenti i reati di «malversazione a danno dello Stato» e «l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato».

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, da Ente Pubblico o dell'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come «attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da una onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato».

Tenuto conto che il momento in cui viene considerato consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Inoltre occorre evidenziare che rientra altresì nella ipotesi di reato di truffa anche la fattispecie della mancata evidenziazione di informazioni che, se in possesso del soggetto erogante, implicherebbero un esito negativo alla conclusione dell'iter previsto dal bando.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

L'articolo punisce, a titoloni "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" e salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee, per un ammontare superiore ad euro 3.999,96.

Il reato è comune, ovvero può essere commesso da chiunque; il dolo richiesto è specifico.

La norma penale è posta a buon andamento della P.A.

Il reato si consuma al conseguimento indebito del beneficio purché lo stesso ecceda euro 3.999,96.

c) Le ipotesi di truffa.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Il comportamento attraverso il quale si realizza il reato di truffa consiste in qualsivoglia attività che possa trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Rileva altresì il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, quest'ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo alla sua volontà negoziale.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato appena esaminato (art. 640 c.p.) è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto «per erogazione pubblica» va intesa «ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dalle Comunità europee». Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso ottenga un ingiusto profitto arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

quello ottenuto legittimamente. Detto reato si differenzia dal reato di truffa in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di «accesso abusivo a un sistema informatico o telematico» previsto dall'art. 615 ter c.p.

d) i reati in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea introdotti con l. n. 75/2020.

In premessa, si deve richiamare quanto più sopra esposto in ordine alla novella di cui alla l. n. 75/2020 (si veda pag. 18 e ss. del presente Modello): si tratta di norma di attuazione della Direttiva UE/2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, volta all'introduzione negli ordinamenti degli Stati membri di norme volte a fornire tutela in sede penale agli interessi dell'Unione Europea. La finalità è stata recepita dal legislatore nazionale che ha inserito espressa indicazione in tal senso nel testo del novellato art. 25 d.lgs. 231/2001. Pertanto, si deve evidenziare che la commissione dei reati di seguito indicati determinerà la responsabilità amministrativa da reato dell'ente solo nell'ipotesi in cui possa ravvisarsi una qualche lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato (art. 314 c.p.).

Il reato in parola punisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che si appropri di denaro o di altro bene mobile di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio.

Si tratta di reato istantaneo che si consuma nel momento in cui il funzionario pubblico inizia a comportarsi, nei confronti del bene *uti dominus*, ovvero come se ne fosse proprietario.

Il bene giuridico tutelato non è solamente il patrimonio della Pubblica Amministrazione, bensì anche la legalità, imparzialità e buon andamento dell'operato della stessa, così che la giurisprudenza ha ritenuto che, anche laddove non sia possibile quantificare un danno patrimoniale, rimane possibile ravvisare il delitto in parola (Cass. pen., sez. un, 6 ottobre 2009, n. 38691).

Inoltre, è importante notare che, qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva del denaro per ragioni della sua funzione, il peculato è configurabile anche laddove ne sia semplicemente ritardato il versamento (Cass. pen., sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 43279).

Si evidenzia che integra condotta appropriativa qualsivoglia uso del bene incompatibile o non pertinente la pubblica destinazione del bene medesimo: esempio di frequente realizzazione pratica è l'utilizzo dell'autovettura di servizio, ovvero del telefono cellulare, per finalità personali.

Il reato in parola è procedibile d'ufficio.

Il dolo è generico, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di utilizzare la cosa in modo non compatibile con la sua destinazione pubblica.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 – PARTE GENERALE	Rev. 4
--	---	---

Non rientra tra i reati fondanti la responsabilità amministrativa da reato dell'ente il cd. peculato d'uso, di cui al comma secondo dell'art. 314 c.p., in forza dell'espressa esclusione di cui all'art. 24 *ter*, comma 1, d.lgs. 231/2001. Tale diversa fattispecie prevede che il soggetto agente abbia quale scopo quello di far uso momentaneo della cosa, per poi restituirla immediatamente. Ovviamente, perché sia configurabile questa diversa ipotesi delittuosa, l'oggetto deve essere per sua natura restituibile, e deve dunque trattarsi di cosa di specie non fungibile; in altre parole, non può trattarsi di denaro, la cui non corretta gestione configura sempre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 314 c.p.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

Il reato punisce il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, giovandosi dell'errore altrui, che effettua la dazione nella convinzione che sia dovuta, riceve o trattiene per sé denaro o altra utilità. Si tratta di reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'agente riceve quanto non dovuto e lo trattiene pur avendo consapevolezza dell'errore altrui.

Il reato in parola è procedibile d'ufficio.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Si tratta di ipotesi delittuosa residuale, che si configura laddove la condotta non integri più grave reato. Viene sanzionata penalmente la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, intenzionalmente procuri a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto, alternativamente:

- omettendo di astenersi nell'ipotesi in cui si trovi in una situazione di conflitto d'interessi, ovvero sia comunque prescritto che il medesimo si astenga;
- agendo in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

E' previsto un aggravamento di pena nelle ipotesi in cui il vantaggio o danno siano di rilevante gravità.

Il reato si consuma alla produzione del danno o al conseguimento del vantaggio da parte dell'agente.

Il reato è procedibile d'ufficio.

Nella Parte Speciale saranno individuati i protocolli preventivi adottati ed attuati da Actv S.p.A., in ordine a questi e agli altri reati presupposto in ordine ai quali è stato individuato un rischio-reato in relazione all'attività della Società.